

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6953	24 giugno 2014	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Nuova Legge sull'Azienda elettrica ticinese

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di nuova Legge sull'Azienda elettrica ticinese.

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti, essendo gli stessi da ritenere evasi con la riforma in oggetto:

- Iniziativa elaborata 25.06.2012 di S. Morisoli, Modifica della Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 (trasformazione di AET in Holding SA di diritto misto ai sensi dell'art. 762 CO)
- Iniziativa in forma generica 23.06.2003 di F. Celio e cofirmatari, ripresa da B. Storni, Revisione della legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese (estensione dei compiti alla distribuzione e rafforzamento del controllo democratico)
- Iniziativa in forma generica 04.06.2012 di S. Morisoli, "Proteggiamo e rafforziamo l'AET"
- Iniziativa in forma generica 23.09.2013 di G. Seitz, Modifica della Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese "AET - tocca alla politica cantonale prima che si stacchi la corrente"
- Mozione 24.10.2007 di L. Quadri e C. Vitta, ripresa da M. Guerra, "Si valuti la trasformazione dell'AET in una SA pubblica con l'intero azionariato in mano a enti pubblici"
- Mozione 20.09.2010 di R. Calastri, ripresa da N. Brivio, "Organismi di controllo AET"
- Interrogazione n. 131.11 del 17.06.2011 di S. Morisoli "Forma giuridica delle aziende pubbliche cantonali"

INDICE

COMPENDIO DEL DISEGNO DI LEGGE	3
MESSAGGIO	13
I. INTRODUZIONE	13
A. L'adozione della LAET e la costituzione dell'AET	13
B. Il testo originale della LAET	14
C. Le modifiche della LAET	14
D. L'autonomia dell'Azienda e la vigilanza dello Stato	15
E. L'evoluzione dell'attività dell'AET dal 1958 ad oggi	17
II. L'IMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE (PCG) NELL'ORGANIZZAZIONE E NEL FUNZIONAMENTO DI AET	21
III. COMMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE	22
Art. 1 (Natura giuridica e iscrizione a RC)	22
A) Premessa	22
B) Breve commento ai singoli capoversi dell'art. 1	31
Art. 2 (Scopi e indirizzi)	32
Art. 3 (Mezzi)	33
Artt. 4 - 6 (Premessa)	34
Art. 4 (Obiettivi strategici)	35
Art. 5 (Vigilanza)	35
Art. 6 (Alta vigilanza)	35
Art. 7 (Organi)	37
Art. 8 (Consiglio di amministrazione: autorità di nomina, composizione, ineleggibilità, durata in carica, capacità di deliberare)	37
Art. 9 (Consiglio di amministrazione: criteri di nomina)	38
Art. 10 (Convocazioni, sedute e capacità di deliberare)	38
Art. 11 (Attribuzioni)	38
Art. 12 (Emolumenti)	39
Art. 13 (Direzione)	39
Art. 14 (Ufficio di revisione)	39
Art. 15 (Rapporti d'impiego)	39
Art. 16 (Rapporti giuridici e responsabilità)	40
Art. 17 (Rendiconto, tenuta della contabilità e destinazione dell'utile)	41
Art. 18 (Esonero dalle imposte, compenso e riparto)	41
Art. 19 (Rimedi di diritto)	43
Art. 20 (Disposizioni di applicazione)	44
IV. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	44
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	45

COMPENDIO DEL DISEGNO DI LEGGE

Lo Stato moderno nella seconda metà del Novecento si è trasformato progressivamente da Stato delle prestazioni a Stato garante delle prestazioni, nel senso che non è più lo Stato stesso a effettuare tutte le prestazioni che gli incombono ma delega taluni compiti pubblici a singoli enti autonomi, che possono essere istituti di diritto pubblico, fondazioni, società anonime di diritto speciale o società anonime in senso puro alle quali lo Stato partecipa.

La responsabilità dello Stato è evoluta dalla responsabilità diretta di esecutore alla responsabilità indiretta di garante. Secondo questa nuova concezione Stato ed economia privata per così dire si avvicinano: la responsabilità finale rimane a carico dello Stato, ma l'esecuzione di alcuni compiti statali viene delegata a terzi i quali sono orientati dallo Stato per il tramite di accordi di diritto pubblico, anche se i titolari dell'unità amministrativa decentrata operano secondo il diritto privato. Questa esternalizzazione comporta dei vantaggi e degli svantaggi che qui sommariamente si compendiano:

- *dal profilo dei vantaggi: elevata flessibilità, ulteriore spazio di manovra imprenditoriale, spoliticizzazione delle decisioni, esecuzione dei compiti più efficiente, capacità cooperativa; sotto questo profilo le forme organizzative del diritto privato offrono modalità operative più efficienti;*
- *dal profilo degli svantaggi: polverizzazione dell'organizzazione amministrativa, carenze dal profilo dell'orientamento, lacune nell'esecuzione con messa in pericolo del servizio pubblico, collisioni d'interesse (in particolare fra l'esecuzione dei compiti e la redditività), deficit a livello di Stato di diritto (potenziali problemi nell'osservanza delle garanzie dei diritti fondamentali a seguito della delega di compiti superiori dello Stato o svincolo dall'osservanza dei diritti fondamentali), costi di transazione, di coordinamento e di controllo.*

La dottrina sulla Public Corporate Governance (PCG) si propone di affrontare e rimuovere questi svantaggi. Non è oggetto della PCG la discussione sui compiti che deve assolvere lo Stato, problema questo che deve essere affrontato preliminarmente a livello politico. Oggetto della PCG è invece come lo Stato può assolvere nel migliore dei modi, per il tramite di unità decentrate, i compiti a esso attribuiti.

Il tema del governo d'impresa è all'ordine del giorno di Confederazione e sempre più anche dei Cantoni, dopo che il Consiglio federale ha allestito all'indirizzo delle Camere federali il Rapporto sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (13 settembre 2006 in FF 2006 pp. 7545 e seg.) e, a richiesta del Parlamento, il Rapporto complementare a questo primo rapporto (25 marzo 2009 in FF 2009 pp. 2225 seg.), nei quali ha sviluppato e commentato 37 Principi guida sulla PCG. I Principi-guida espressi in questo rapporto sono stati elaborati per i compiti dello Stato federale, ma sono spesso ripresi nella dottrina per i livelli cantonali.

Anche i Cantoni si sono occupati della governance delle imprese autonome o a partecipazione statale. In particolare il Canton Vaud ha emanato il 17 maggio 2005 una legge quadro sulle partecipazioni statali e comunali a persone giuridiche, il 7 marzo 2007 il Canton Argovia ha adottato delle Direttive sulla governance delle imprese pubbliche, nel 2009 il Cantone di Basilea-Campagna ha emesso un'ordinanza sul controllo delle partecipazioni, nel 2010 il Cantone di Basilea-Città ha pure emanato Direttive sulla governance delle imprese pubbliche, nello stesso anno il Consiglio di Stato del Canton Berna ha approvato, sempre nella forma di direttive, un concetto globale di vigilanza e "controlling" delle partecipazioni, imprese e istituti cantonali, e così il Canton Grigioni

nel 2010 ha emanato un'ordinanza sulla messa in opera della governance delle imprese pubbliche, a inizio 2012 il Canton Lucerna ha licenziato un progetto di legge sulla normalizzazione e la messa in opera del governo d'impresa pubblica, lo stesso ha fatto il Canton Zurigo, il Governo del Canton Ginevra il 24 agosto 2009 ha messo in consultazione un progetto di governo d'impresa e di controllo degli enti di diritto pubblico. Il Principato del Liechtenstein il 19 novembre 2009 ha emanato una legge sull'orientamento e la vigilanza di imprese pubbliche. A sua volta l'OCSE nel 2004 ha pure emanato dei principi guida del governo d'impresa.

In Ticino il problema del buon governo delle imprese pubbliche è emerso con risonanza pubblica a seguito delle vicende legate agli investimenti all'estero di AET, ma già da tempo se ne percepiva l'importanza, basti dire che in Gran Consiglio sono state presentate due iniziative parlamentari nella forma generica, precisamente il 4 novembre 2002 da Fulvio Pezzati e Francesca Gemnetti (ripresa da Giovanni Jelmini) per l'elaborazione di una legge sulle aziende pubbliche e il 10 novembre 2008 da Raffaele De Rosa e Fabio Regazzi per il Gruppo PPD concernente la Legge quadro sulle aziende pubbliche (definizione di norme e principi che regolano l'autonomia - statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria - delle aziende di cui lo Stato detiene una quota azionaria).

La Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, con rapporto 9 giugno 2009, ha chiesto di respingere le due iniziative e ha optato di percorrere la via di specifiche riforme settoriali nelle leggi disciplinanti le sette aziende pubbliche cantonali (ETT, ACR, EOC, BancaStato, AET, USI, SUPSI) e ha invitato il Consiglio di Stato a presentare un messaggio contenente una revisione delle sei leggi in questione, uniformando unicamente i 7 seguenti punti:

- prevedendo l'obbligo di un sistema di controllo interno, al quale affiancare un ufficio esterno di revisione, nominato dal Consiglio di Stato, riservata la legislazione federale sulle banche;*
- prevedendo la creazione di commissioni parlamentari per il controllo del mandato pubblico di tutti gli enti;*
- limitando a 7 il numero dei consiglieri d'amministrazione in modo da aumentare il livello di responsabilizzazione dei consiglieri e l'efficacia del consiglio;*
- stabilendo un periodo quadriennale di nomina dei consigli d'amministrazione e una limitazione a 3 mandati consecutivi, analogamente alla durata della legislatura;*
- inserendo norme minime d'incompatibilità e di prevenzione del conflitto d'interesse per l'assunzione della funzione di consigliere d'amministrazione;*
- stabilendo l'ineleggibilità alla carica di consigliere d'amministrazione del cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica;*
- stabilendo infine nella legge che lo statuto del personale è di diritto privato e che i consigli di amministrazione fissano con trasparenza i limiti inferiori e superiori del sistema remunerativo di dipendenti, dirigenti e membri degli organi.*

Il Gran Consiglio in data 25 giugno 2009 ha approvato questo rapporto. Nel frattempo si sono operate singole riforme legislative, soprattutto a livello di LAET e di Legge sulla Banca dello Stato.

Nelle Linee direttive 2012-2015, nella parte dedicata alla Governance pubblica, si è elaborata la Scheda n. 70 "Governo d'impresa - regole applicabili alla gestione e al controllo degli enti parastatali", nella quale il governo cantonale ha annunciato di "promuovere una gestione attiva delle partecipazioni statali in società di capitali e fondazioni, definendo e valutando gli obiettivi e le strategie del Cantone per ogni partecipazione, le forme di rappresentanza, di controllo e controlling, la situazione economica, i rischi finanziari, di reputazione e politici e la coerenza tra gli obiettivi del Cantone e della società partecipata (...) (allo scopo di) individuare laddove necessario correttivi e miglioramenti nei meccanismi di gestione e controllo (...) (e di) promuovere anche in Ticino la diffusione di un'accresciuta sensibilità e di una nuova cultura della public governance, analizzando i principali aspetti del governo d'impresa delle differenti aziende parastatali e società partecipate, cioè in particolare la forma giuridica, la definizione degli obiettivi e delle strategie, i sistemi di controllo e di reportistica, l'individuazione e la gestione dei rischi, il regime di responsabilità civile, le competenze, la nomina e la retribuzione degli organi strategici aziendali, le implicazioni finanziarie per il Cantone nonché la stipulazione e la gestione di mandati di prestazione."

A questo scopo il Consiglio di Stato ha incaricato l'Institut für Systemisches Management und Public Governance dell'Università di San Gallo di rispondere ai seguenti quesiti, focalizzati su 4 aziende di proprietà del Cantone o a partecipazione statale, prescelte per importanza (AET e EOC) e per settore di attività (le società a partecipazione statale nell'ambito dei trasporti come la FART SA e nell'ambito degli alloggi a pigione moderata come l'ALLOGGI TICINO SA):

- 1. Come assicurare che le imprese pubbliche o a partecipazione statale siano in grado di adempiere i compiti pubblici a esse assegnate (vigilanza)?*
- 2. Come possono essere adeguatamente posti gli obiettivi del Cantone e come può essere esercitata in maniera ottimale la realizzazione dei medesimi?*
- 3. Quali sono gli strumenti più adatti dal profilo di una efficiente sorveglianza per assicurarsi l'orientamento di queste imprese?*
- 4. Quali conoscenze possono derivare dalle quattro imprese analizzate secondo i criteri di PCG elaborati secondo il metodo di analisi di cui al testo Public Corporate Governance - Handbuch für die Praxis, di Kuno Schedler, Roland Müller e Roger W. Sonderegger, Ed. 2011 e quali interventi operare per implementare nelle imprese questi principi basilari?*

I rilievi peritali sono stati condotti dal Dr. oec. HSG Roger W. Sonderegger fra ottobre 2011 e aprile 2012. Il 18 giugno 2012 il Dr. Sonderegger ha rassegnato il suo referto peritale. I principi della PCG e le modifiche da apportare alle leggi settoriali sono stati formalizzati in un documento accompagnante la suddetta perizia.

Il Consiglio di Stato ha aderito alle proposte di impostazione strutturale contenute nelle perizia adottandone gli schemi di riferimento per la gestione delle società partecipate. I Dipartimenti sono stati incaricati di adottare questi principi aggiornando le leggi settoriali di loro competenza, in particolare considerando il ruolo generale di Governo e Parlamento, la partecipazione dei membri dell'esecutivo nel consiglio di amministrazione delle società partecipate, le responsabilità dei rappresentanti in queste società, la composizione e la nomina del Consiglio di amministrazione, la gestione dei rischi, il ruolo dei servizi dello Stato, la definizione dello statuto del personale delle società partecipate e la regolamentazione della responsabilità civile degli organi e dei dipendenti delle società pubbliche.

Coerentemente con questo mandato la Direzione del DFE ha costituito un gruppo di lavoro - al quale hanno partecipato funzionari dell'Amministrazione cantonale, un membro del Consiglio di amministrazione e un membro della Direzione di AET - con l'incarico di elaborare un avanprogetto di nuova LAET in sintonia con i principi di PCG. Il disegno di legge ivi annesso concretizza appunto questi principi adattandoli alla realtà di AET.

Il disegno di legge ripropone la forma attuale di ente autonomo di diritto pubblico, spiegandone i motivi, senza peraltro scartare "a priori" la forma della società anonima, per ora ritenuta prematura considerato che la forma dell'ente autonomo potrebbe essere rimessa in discussione qualora si optasse per un nuovo modello organizzativo del settore elettrico che miri alla creazione di un operatore ticinese verticalmente integrato con la partecipazione di distributori locali, prospettiva questa che presuppone una decisione ampiamente condivisa da tutti i potenziali partner.


Questo disegno prevede, in sintesi, le seguenti innovazioni:

- *formula seppure genericamente le finalità dell'Azienda, vale a dire la produzione, il trasporto e il commercio di energia elettrica, essendo decaduto per l'art. 6 cpv. 1 LAEI l'obbligo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica;*
- *fissa gli indirizzi dell'Azienda, che sono l'attuazione e il coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, la produzione e la commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie da fonti rinnovabili, come pure il promovimento dell'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie da fonti rinnovabili;*
- *ribadisce il divieto di acquisire quote di partecipazione in centrali elettriche a carbone e lo estende, in linea con la politica energetica federale, alle centrali nucleari;*
- *ridefinisce, sul modello federale di cui all'art. 28 cpv. 1 e cpv. 1bis della Legge federale sul Parlamento, i ruoli del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato nell'elaborazione degli obiettivi strategici: al parlamento compete l'alta vigilanza, ossia la vigilanza della vigilanza sull'adempimento degli obiettivi strategici e la competenza di dare al governo suggestioni e indicazioni di principio o di ordine programmatico per la definizione degli obiettivi strategici, al governo spetta invece la vigilanza diretta, in particolare la condivisione del Consiglio di Stato con il Consiglio di amministrazione dell'Azienda ogni 4 anni della strategia d'impresa (che va illustrata in un documento apposito) e un ampio diritto di informazione su tutte le tematiche di strategia aziendale e di gestione dei rischi, anche per il tramite dei canali di controlling finanziario e di reporting sistematico da parte del Consiglio di amministrazione; referente del Gran Consiglio sugli esiti della vigilanza diretta del governo sarà sempre ancora la Commissione del controllo del mandato pubblico;*
- *si eleva il livello degli impegni dell'Azienda sottratti alla preventiva approvazione del Gran Consiglio al fine di evitare incongruenze di applicazione: dovrà in particolare trattarsi di "impegni straordinari e particolarmente importanti dell'Azienda", vale a dire non coerenti con la strategia del proprietario, la quale a sua volta dovrà essere in linea con gli indirizzi del Piano energetico cantonale (PEC) ovvero, seppure compatibili con il PEC, di grossa rilevanza;*
- *è abolito l'ufficio di revisione del Gran Consiglio perché l'Azienda è già dotata di un revisore, che deve osservare i requisiti di indipendenza e deve essere abilitato all'esame di un conto di gruppo, il cui rapporto viene esaminato anche dalla Commissione del controllo del mandato pubblico che ne fa poi relazione al Gran Consiglio, è d'altronde opinabile che fra gli organi dell'Azienda figurino persone che devono rispondere all'organo detentore dell'alta vigilanza;*


- *in sede di requisiti di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, sono precisati gli obblighi di indipendenza e imparzialità, con la conseguenza di escludere dall'eleggibilità i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, come pure le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, come pure - di principio - le persone che si trovano in potenziale stato di conflitto di interesse con la funzione, si pensi ai membri dei consigli di amministrazione, di consigli direttivi e il personale dirigente di aziende elettriche o affini, con facoltà del Consiglio di Stato di derogare eccezionalmente a questi criteri nell'interesse preminente dell'Azienda;*
- *sono precisati i criteri di nomina al Consiglio di amministrazione, onde assicurare la presenza di competenze tecnico-professionali, capacità aziendali e capacità personali, intese come disponibilità temporale, rapidità, flessibilità e integrità;*
- *sono indicate, sul modello dell'art. 716a CO, le attribuzioni inalienabili del Consiglio di amministrazione;*
- *al Consiglio di Stato è assegnata la competenza di approvare i conti, il bilancio e il rapporto di revisione, coerentemente con il suo ruolo di titolare della vigilanza diretta, e di riferirne annualmente al Gran Consiglio, al quale compete pure tale approvazione, come nel sistema vigente;*
- *viene specificato espressamente che i rapporti di impiego in seno all'Azienda sono retti dal diritto privato, con la conseguenza che i rapporti di lavoro sono retti dal CO, in particolare dalle disposizioni sul contratto individuale di lavoro, di modo che l'assunzione e il licenziamento del personale sarà più agile che non nel rapporto di diritto pubblico; si tratta tuttavia della formalizzazione di una situazione già in essere, pacifica e incontestata;*
- *vengono inoltre disciplinati espressamente i rapporti giuridici dell'Azienda con i terzi, nel senso che essi sono riconosciuti retti dal diritto privato, quando le leggi applicabili non li assoggettano imperativamente al diritto pubblico (come nel caso delle norme tariffarie o del diritto di allacciamento, demandate alla competenza di ElCom), con la conseguenza che il diritto privato federale funge da diritto cantonale suppletivo (si pensi agli articoli 55 CC, 55 e 58 CO come pure agli articoli 27 e seg. della LF sugli impianti elettrici e agli articoli 37 e seg. della LF sugli impianti di trasporto in condotte). Quanto alla responsabilità degli organi si è poi ritenuto necessario rinviare esplicitamente agli articoli 752-760 CO, la cui applicazione avverrà a titolo di diritto pubblico suppletivo;*
- *vengono pure indicati dei termini d'ordine per l'approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale da parte del Consiglio di Stato (fine settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio) e da parte del Gran Consiglio (fine febbraio del secondo anno successivo alla chiusura dell'esercizio);*
- *al Consiglio di Stato viene infine delegata la competenza di emanare in sede di regolamento d'esecuzione le norme di attuazione della legge, si pensi in particolare alle norme d'ordine non disciplinate dalla legge, ad esempio alle forme delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ai criteri di base degli emolumenti dei consiglieri di amministrazione e all'importo minimo dell'obbligatoria copertura assicurativa di responsabilità civile professionale dei membri del consiglio di amministrazione.*

In termini schematici i due modelli (quello attuale e quello "de lege ferenda") possono essere rappresentati nelle seguenti tabelle:

A) PGC: Modello attuale (LAET)



B) PGC: Modello disegno di Legge (nuova LAET)



Le competenze nel modello A

Lo scopo e gli indirizzi dell'Azienda sono descritti in dettaglio all'art. 2 LAET. Accanto a questi compiti figura inoltre quello di fornire l'energia a prezzi competitivi alle aziende comunali o consortili o a organizzazioni di Comuni.

Gli artt. 5 e 5a LAET consacrano la preminenza del Gran Consiglio nella vigilanza delle attività dell'Azienda e non menzionano affatto il ruolo del Consiglio di Stato in questa vigilanza.

Al legislativo compete, per il tramite della Commissione del controllo del mandato pubblico (che riferisce alla Commissione speciale dell'energia di cui è una sottocommissione), verificare l'adempimento del mandato pubblico da parte dell'organo decisionale di AET, che rimane libero di determinare la strategia e gli obiettivi dell'Azienda nel quadro del mandato pubblico. Al Gran Consiglio spetta inoltre l'approvazione ogni anno del rapporto di gestione, del conto annuale e del rapporto dell'ufficio di revisione (composto di tre membri e un supplente), fra altro nominato da questo medesimo gremio per la durata di tre anni, e rinnovato per 1/3 ogni anno; gli spetta pure il diritto di pronunciarsi sulla destinazione dell'utile e sul discarico agli organi dell'Azienda; il Parlamento ogni due anni discute inoltre sul rapporto di attività prevista (che deve formulare anche una valutazione dei conseguenti impegni finanziari). Al Gran Consiglio spetta infine l'approvazione degli impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione e il normale commercio di energia.

L'esecutivo nomina, rispettivamente revoca, i membri del consiglio di amministrazione i quali stanno in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili fino a una durata massima di 12 anni. L'esecutivo non partecipa per contro alla determinazione concreta degli obiettivi e della strategia dell'Azienda e non ha la competenza di approvare il rapporto di gestione, il conto annuale, la destinazione dell'utile e nemmeno il rapporto di attività prevista. Esso ha peraltro diritto di ratifica dei regolamenti d'organizzazione dell'Azienda, dello statuto organico del personale e del regolamento di servizio. Al Consiglio di Stato compete infine fissare gli emolumenti e le indennità spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione.

Il consiglio di amministrazione ha campo libero di prescegliere la strategia e gli obiettivi aziendali, riservata tuttavia la verifica del legislativo sulla coerenza con il mandato pubblico, e ovviamente di definire la strategia aziendale e adottare gli strumenti di gestione dell'Azienda. Non esiste tuttavia un documento che definisce gli obiettivi strategici e a chi compete la responsabilità di elaborarlo, aggiornarlo regolarmente e di informare annualmente il pubblico e il Parlamento sulla gestione e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il consiglio di amministrazione nomina infine, per quanto la legge su questa competenza è silente, i revisori interni e il revisore esterno.

La legge vigente è pure silente sugli strumenti del reporting e del controlling. La Commissione del controllo del mandato pubblico è tuttavia in facoltà di chiedere direttamente al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni e la documentazione che la Commissione ritiene utili, anche se questa Commissione non può interferire nella gestione corrente dell'impresa. La Direzione del DFE ha a sua volta introdotto un incontro mensile informale con la Direzione e il Presidente del consiglio di amministrazione volto a informarla sull'andamento dell'attività, sui progetti in corso, sui temi aziendali di rilevanza pubblica e su eventuali problemi aziendali. Il Regolamento di gestione e di organizzazione di AET prevede che il consiglio di amministrazione informa il Consiglio di Stato sull'attività aziendale tramite un rapporto periodico trimestrale. Il Consiglio di Stato viene inoltre informato, a tenore del suddetto Regolamento, sull'andamento e lo stato dei rischi. Il medesimo Regolamento stabilisce infine che il consiglio di amministrazione sottopone e discute ogni 4 anni con il Consiglio di Stato gli obiettivi strategici dell'Azienda e presenta ogni anno all'Esecutivo un rapporto esauriente sul raggiungimento di questi obiettivi.

Le competenze nel modello B

Lo scopo e gli indirizzi dell'Azienda sono descritti in termini generali all'art. 2, nel senso che essa è lo strumento mediante il quale il Cantone attua gli indirizzi di politica energetica definiti nei documenti a essa contestuali e adempie i compiti che le leggi settoriali le assegnano. Decade per contro l'obbligo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico.

Le competenze dell'Esecutivo e del Legislativo sono chiarite, sono epurate le sovrapposizioni, e sono differenziate: al Consiglio di Stato è affidata la vigilanza diretta, al Gran Consiglio la vigilanza sulla vigilanza (alta vigilanza).


Il Legislativo, per il tramite della Commissione del controllo del mandato pubblico, prende conoscenza dei rapporti del Consiglio di Stato sugli esiti della vigilanza diretta, prende atto ogni anno del rapporto di gestione e del rapporto di revisione, approva inoltre il conto annuale, si pronuncia sulla destinazione dell'utile e sul scarico agli organi dell'Azienda. Il consenso preventivo del Parlamento agli impegni eccedenti l'ordinaria amministrazione e il normale commercio di energia è sostituito con l'approvazione del Gran Consiglio degli "impegni straordinari e particolarmente importanti dell'Azienda." Viene soppresso l'ufficio di revisione di nomina del Gran Consiglio.

L'esecutivo esercita la vigilanza mediante l'esercizio del più ampio diritto d'informazione su tutte le tematiche inerenti alla strategia aziendale (comprese le società partecipate e affiliate dall'Azienda) e alla gestione dei rischi, nonché di rilevanza per l'attività aziendale, anche per tramite del controlling finanziario e di un sistema standardizzato di reporting. Il Consiglio di Stato approva il rapporto di gestione e il conto annuale esprimendosi al riguardo con messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato nomina, rispettivamente revoca, il consiglio di amministrazione, come finora, e deve approvare la nomina del revisore esterno da parte del consiglio di amministrazione.


L'Azienda definisce in un documento apposito, d'intesa con il Consiglio di Stato, ogni quattro anni gli obiettivi strategici che lo Stato intende perseguire come proprietario. In questo ambito il Gran Consiglio si informa, mediante i rapporti che gli sottopone il Consiglio di Stato, sulla realizzazione di questi obiettivi e dà all'esecutivo indicazioni di principio per definire gli obiettivi strategici adeguati allo scopo aziendale, infine prende al riguardo decisioni genericamente programmatiche.

Le rispettive competenze possono essere rappresentate nelle seguenti tabelle.

C) Competenze secondo il modello attuale (LAET)



D) Competenze secondo il modello disegno di legge (nuova LAET)



Messaggio

I. INTRODUZIONE¹

A. L'adozione della LAET e la costituzione dell'AET

1.- L'Azienda elettrica ticinese è stata costituita con la legge del 25 giugno 1958 (BU 1958 pag. 145), a cui ha fatto seguito il decreto legislativo del 23 dicembre concernente l'utilizzazione da parte dello Stato del fiume Ticino alla Biaschina e di quelle del Tremorgio a Rodi (BU 1959 pag. 39), dando così inizio alla gestione pubblica delle acque cantonali. Il messaggio del Consiglio di Stato è del 25 ottobre 1957 (n. 713), il rapporto della Commissione speciale risale al 6 giugno 1958 (n. 713 R) e la legge venne approvata durante la sessione ordinaria primaverile del 1958 nel testo proposto dalla Commissione con le (poche) modifiche apportate durante i dibattiti parlamentari (RVGC 1958, seduta XVII, pag. 554 segg.).

2.- Il riscatto della Biaschina e l'istituzione dell'Azienda elettrica ticinese sono stati fortemente voluti dal giudice federale Fernando Pedrini, affiancato da un gruppo di giovani ingegneri, e hanno rappresentato una svolta decisiva nella storia economica del nostro Cantone e un'opera di importante potenziamento dell'economia ticinese. È interessante notare che negli anni 1955 - 1956 il Governo cantonale aveva osteggiato il riscatto e aveva proposto dapprima la costituzione della Biaschina SA, con la partecipazione del Cantone, di ATEL (Aar e Ticino SA di elettricità) e Motor-Columbus, ed in seguito la creazione di una Partnerwerk di semplice produzione, con la partecipazione del Cantone e di ATEL al 60% e al 40%². Il primo messaggio governativo del 1956, rimasto allo stadio di progetto, venne ritirato in seguito a dure polemiche; il secondo, del 23 maggio 1958, è stato aspramente osteggiato dalla maggioranza della Commissione speciale, che rimproverò al Governo la sua reticenza sui vantaggi dello sfruttamento del fiume Ticino e di quelle del Tremorgio totalmente da parte dello Stato. Per la memoria storica, si può ricordare che la prima seduta del consiglio di amministrazione dell'AET si è tenuta il 20 settembre 1958 - proprio sotto la presidenza provvisoria del principale oppositore all'opzione del riscatto, a favore invece del rinnovo della concessione all'ATEL, vale a dire del Consigliere di Stato Nello Celio.

Già a quell'epoca il Consiglio di Stato s'era visto confrontato con le possibili forme dell'istituto, valutando quella dell'azienda nella forma di una società anonima di diritto privato, quella dell'azienda mista o ad economia mista (proposta dalla Camera di commercio) e quella dell'azienda cantonale indipendente dall'amministrazione statale, ovvero dell'istituto autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Il Consiglio di Stato, seguito nella sua impostazione - senza discussioni, ma ad eccezione della sede - dalla Commissione speciale e dal Gran Consiglio, ha optato per l'azienda parastatale, i cui impegni, avuto riguardo alla vigilanza dei pubblici poteri, erano garantiti dallo Stato. Lo scopo dell'azienda non era peraltro diverso da quello che sarebbe stato perseguito con una società anonima o con una società mista, vale a dire l'incremento della produzione con nuovi impianti o partecipazioni e la distribuzione dell'energia elettrica. Per il conseguimento di questo scopo veniva concesso un diritto di priorità su tutte le domande di concessione presentate dagli enti pubblici o da privati, che veniva comunque giudicata dal Gran Consiglio. In un primo tempo, si prevedeva altresì di fissare nella legge l'ammontare del capitale di dotazione: ma questa idea venne abbandonata, quando

¹ Per le opere consultate in questa Introduzione si rinvia alla bibliografia essenziale elencata all'ultima pagina di questo messaggio.

² Questa soluzione era stata proposta, ma "non pensata in modo definitivo" in un parere inedito del 24 maggio 1956 (BRUNO BAUER, Rapporto preliminare sul problema della creazione di un'azienda elettrica cantonale in Ticino, in particolare pag. 17 segg.)

“*matura riflessione*” convinse che il capitale doveva via via adeguarsi ai compiti che il Gran Consiglio avrebbe affidato all’Azienda.

3.- All’Azienda sono stati assegnati nel corso del tempo obiettivi diversi, dapprima la realizzazione di un beneficio finanziario da versare all’erario statale, la garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento elettrico del Cantone, come pure la promozione dell’economia e del benessere attraverso la fornitura di elettricità a basso prezzo alle aziende di distribuzione e alle industrie con forte consumo. Con l’adozione della Legge cantonale sull’energia nel 1994 vennero aggiunti obiettivi di politica energetica, e in particolare il contenimento dei consumi e la valorizzazione delle energie alternative.

Questi obiettivi dal profilo aziendale si sono spesso rivelati in concorrenza fra di loro, e ciò già nel dibattito sulla legge istitutiva l’Azienda, nella primavera del 1958, quando due tendenze si manifestarono: quella che vedeva nell’AET “*uno strumento per la realizzazione di una determinata politica a beneficio dell’economia generale del Cantone o di determinate regioni o industrie*” e quella che domandava all’azienda una “*sana e oculata amministrazione.*” Questa tensione fra i due obiettivi potenzialmente conflittuali della politica economica e della politica gestionale è un dato costante nel dibattito sui compiti ultimi dell’Azienda.

4.- Il 16 gennaio 2001 (messaggio n. 5075) il Consiglio di Stato aveva peraltro proposto una riforma sostanziale della struttura giuridica dell’AET, prevedendo l’istituzione di una SA di diritto privato ed in seguito, tramite la costituzione di società partecipate che perseguivano gli stessi scopi di AET congiuntamente o alternativamente, la sua trasformazione in holding: ma questo messaggio è stato ritirato dal Governo in seguito al rifiuto in votazione popolare della legge federale sul mercato dell’energia elettrica.

B.- Il testo originale della LAET

Nel suo testo originale, la LAET prevedeva lo scopo e i mezzi dell’Azienda, assegnava al Gran Consiglio il compito di fissare il capitale di dotazione e il tasso di interesse, stabiliva che l’Azienda era esonerata da imposte e tasse, poneva il principio della vigilanza dello Stato, con ratifica parlamentare del rapporto di gestione, dei conti e del rapporto dei revisori e quello dell’approvazione da parte del Gran Consiglio degli impegni dell’Azienda eccedenti l’ordinaria amministrazione e il normale commercio di energia, ne designava gli organi (consiglio di amministrazione, comitato, direzione e ufficio di revisione), con la loro composizione e le rispettive competenze, e contemplava infine le regole sulla chiusura d’esercizio, la compilazione del bilancio e la destinazione dell’utile.

C.- Le modifiche della LAET

La LAET è stata modificata 32 volte, norme transitorie comprese. Fra le più significative si possono menzionare:

- quella del 21 giugno 2011 che ha escluso la responsabilità dello Stato per gli impegni delle società affiliate (*art. 1 cpv. 2*);
- quella del 5 giugno 2011 consecutiva all’accettazione del controprogetto all’iniziativa popolare “*per un’AET senza carbone*” (*art. 2 cpv. 4 e 5*);
- quella del 19 dicembre 2013, consecutiva alla riforma della LEn, che ha abrogato l’art. 2 cpv. 5;
- quella - importante e di cui già s’è detto - che è stata adottata con la legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (*art. 2, 2a, 2b, 5 e 19*);

- quella del 30 novembre 2009 che ha abrogato gli *art. 3 e 3a* con l'entrata in vigore della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico;
- quella del 22 aprile 2009 che ha istituito la Commissione di controllo del mandato pubblico (*art. 5a*);
- quella del 25 giugno 2009 che ha modificato le disposizioni sul consiglio di amministrazione dell'Azienda, diminuendone in modo particolare il numero dei membri e introducendo dei criteri di nomina, in particolare di formazione, competenza ed esperienza professionale (*art. 6, 7, 7a, 8, 10, 11, 12 e 16*);
- quella del 2 dicembre 2008 che ha istituito il ricorso al TRAM contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Azienda (*art. 19a*).

D.- L'autonomia dell'Azienda e la vigilanza dello Stato

1.- Fin dalla sua costituzione, l'AET ha sempre beneficiato di una grande autonomia operativa e organizzativa nell'adempimento dei suoi compiti che si è adattata nel tempo e che non era sicuramente prevedibile nel contesto di allora: e questo anche se il problema della ripartizione delle responsabilità fra AET e Parlamento in materia di decisioni che riguardano l'avvenire dell'Azienda abbia fatto scorrere fiumi di inchiostro. Già il consigliere di Stato Franco Zorzi rilevò nel 1960 che l'AET doveva disporre della necessaria elasticità e mobilità, affinché il suo lavoro potesse svolgersi in rapporto allo scopo prefisso, insistendo anche sulla necessità di informare debitamente e completamente il Gran Consiglio per tutti gli impegni, fatti e circostanze che sembravano superare i limiti della gestione ordinaria.

Nonostante ciò, il legislatore cantonale ha più volte sottolineato la flessibilità della struttura, ribadita in atti successivi, ancorché non confluiti in principi normativi espliciti. Anche con il progressivo avvento della liberalizzazione del mercato, contrapposta ad una relativa immobilità del quadro giuridico dell'Azienda, il legislatore ha sempre interpretato ed applicato le disposizioni determinanti in un'ottica contemporanea, pur nel rispetto dello spirito della legge secondo le intenzioni originarie, e sottolineandone il dinamismo. Queste caratteristiche emergono peraltro da diversi rapporti delle Commissioni parlamentari relativi all'approvazione dei conti e del bilancio annuale, dove non sono comunque mancate le critiche per un maggiore coinvolgimento preventivo del Gran Consiglio nell'esame e nella discussione delle nuove strategie e dei nuovi obiettivi.

2.- La LAET contiene una norma specifica sulla vigilanza dello Stato sull'Azienda (*art. 5 cpv. 1*), che costituisce norma speciale rispetto a quelle generali della vigilanza e dell'alta vigilanza già previste dalla Costituzione cantonale (*art. 57 cpv. 2 e 70 lett. f*) e ribadite dalla LGC/CdS (*art. 145*). La vigilanza del Gran Consiglio si traduce attraverso l'esame e l'approvazione del rapporto di gestione, del conto annuale e del rapporto dei revisori e comprende anche la decisione sulla destinazione degli utili e lo scarico agli organi dell'Azienda (*art. 5 cpv. 2*). Inoltre, l'AET deve sottoporre al Gran Consiglio ogni due anni per discussione un rapporto sull'attività prevista, che formula anche una valutazione dei conseguenti impegni finanziari (*art. 5 cpv. 3*).

Nel rapporto n. 3704R del 10 novembre 1992 relativo all'adozione della Legge cantonale sull'energia e al ruolo dell'AET, peculiarmente all'ampliamento delle sue competenze, la Commissione speciale energia aveva osservato:

“La legge AET del 1958 è ormai superata, per quanto riguarda il controllo politico esercitato sull'Azienda, e lo è tanto più ora che ad essa vengono notevolmente ampliati i compiti”

3.- L'art. 5 cpv. 4 (in combinazione con l'art. 9 lett. e) sancisce infine una vigilanza particolare del Gran Consiglio, ponendo un esplicito limite all'autonomia dell'Azienda, che è stata introdotta nella legge del 1958 dalla Commissione speciale per marcare ancora una volta il concetto che il titolare della sovranità sulle forze d'acqua è lo Stato cantonale e che ai suoi organi compete ogni decisione di grande importanza. Questa norma ha dato luogo a parecchie difficoltà di interpretazione e di applicazione, riferite anche alla referendabilità o meno della relativa decisione del Gran Consiglio³, e ad essa s'è fatto ricorso l'ultima volta per la partecipazione di AET ad una società (SES Holding SA) per l'acquisto della maggioranza delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina (DL del 18 giugno 2013).

4.- Con riferimento alla vigilanza dello Stato è interessante notare che l'art. 5 LAET, nonostante la sua marginale, consacra una preminenza del Gran Consiglio nella vigilanza dell'attività dell'Azienda ed enuncia esclusivamente gli strumenti di controllo utilizzati dal Parlamento. E questa preminenza del Parlamento è poi stata rafforzata con l'introduzione del nuovo art. 5a che, con la modifica della LAET del 30 gennaio 2007, ha istituito la Commissione del controllo del mandato pubblico, dando così seguito all'iniziativa parlamentare 20 febbraio 2006 del deputato Thomas Arn e cofirmatari denominata "*Strumenti a disposizione del Gran Consiglio per espletare il mandato di alta vigilanza sull'Azienda Elettrica Ticinese*". La Commissione del controllo del mandato pubblico è composta di 5 membri, nominati tra quelli della Commissione speciale energia, e la carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione dell'AET, di altre aziende pubbliche e private operanti nel campo della produzione, distribuzione e commercio di energia.

In virtù dello specifico regolamento, emanato dal Consiglio di Stato il 4 settembre 2007 (BU 2007 pag. 622), la Commissione è chiamata ad eseguire il controllo del mandato pubblico indicato all'art. 2 della legge e a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del mandato e gli strumenti utilizzati dall'AET a tale scopo (art. 6-7). Questa Commissione non può invece interferire nella gestione corrente dell'Azienda, deve operare nel quadro del piano energetico cantonale (PEC), elaborato fra il 2009 e il 2013 e trasmesso al Gran Consiglio per approvazione (messaggio n. 6772 del 9 aprile 2013)⁴, deve attenersi a criteri di discrezionalità e segretezza, deve evitare sovrapposizioni con altre forme di vigilanza previste da altre leggi o interferire nelle competenze spettanti ai revisori per le contabilizzazioni degli impegni finanziari dell'AET ed è chiamata infine a collaborare con il Governo e l'Azienda nella verifica delle scelte che hanno riflessi diretti o indiretti sul mandato pubblico (rapporto 9 gennaio 2007 della Commissione speciale energia sull'iniziativa parlamentare di Thomas Arn e cofirmatari).

5.- Nell'ambito della vigilanza generale, il potere decisionale del Consiglio di Stato è invero fortemente limitato, per non dire inesistente. Esso si limita in effetti a nominare i membri del consiglio di amministrazione e a fissarne la remunerazione, a ratificare i regolamenti per l'organizzazione dell'Azienda, lo statuto organico del personale e il regolamento di servizio, emanati dal consiglio di amministrazione, e ad approvare le convenzioni sulla delimitazione delle zone (art. 7 cpv. 1, 9 lett. a e lett. i, 16 LAET). Ma le competenze effettive del Consiglio di Stato sgorgano anche dall'interfaccia fra Azienda e Parlamento, a cui compete la vigilanza principale: così, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio sono trasmessi al Gran Consiglio dal Consiglio di Stato che, in qualche occasione, ha proposto di dare il discarico al consiglio di amministrazione, alla direzione e

³ Sentenza 29 gennaio 2007 del Tribunale federale, in RTiD I-2007 n. 32.

⁴ Il DL che accompagna questo messaggio prevede anche una modifica dell'art. 2 cpv. 2 e cpv. 4 LAET e un nuovo art. 3b cpv. 3.

all'ufficio di revisione dell'AET, ma con la riserva tuttavia di determinate operazioni (messaggio n. 6416 dell'11 novembre 2010, messaggio n. 6530 del 21 settembre 2011).


Un'importante competenza è comunque affidata al Consiglio di Stato dalla legge cantonale sull'energia. Ai sensi dell'art. 5, il Consiglio di Stato deve redigere e aggiornare periodicamente un piano energetico cantonale destinato a definire le linee prioritarie della politica energetica cantonale, identificando in modo particolare le misure necessarie per garantire un sufficiente approvvigionamento energetico del Cantone. In questo rapporto sono pure definiti i compiti dell'AET in questa materia e il Consiglio di Stato, per il suo allestimento, può ottenere da tutti gli enti interessati (AET compresa) tutte le informazioni utili e necessarie (art. 5 cpv. 1 e 5a). Il progetto che accompagna il citato messaggio n. 6772 prevede una modifica della LEn che definisce gli indirizzi per la produzione di energia elettrica (art. 5b-5f) , gli incentivi e il finanziamento (art. 7 e 8).

E.- L'evoluzione dell'attività dell'AET dal 1958 ad oggi

1.- Durante i primi quattro decenni di attività, AET si è ritagliata uno spazio all'interno di un mercato monopolistico. ATEL e EGL (Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg) si dividevano il commercio all'ingrosso, mentre la distribuzione era di esclusiva competenza delle aziende locali. AET dovette quindi sviluppare le proprie attività, stretta tra le grandi aziende nazionali da una parte e le aziende locali dall'altra.

Alle difficoltà date dal contesto nel quale AET si inseriva, si aggiungevano la diversità e la complessità dei compiti che le erano stati conferiti: la realizzazione di un beneficio finanziario in favore dello Stato, la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico del Cantone e la promozione dell'economia cantonale, attraverso la fornitura di energia a basso prezzo, compiti che si sono spesso trovati in contraddizione tra loro, creando una dicotomia, se non una tensione fra gli stessi, che ha accompagnato l'Azienda lungo tutta la sua storia. Si pensi in particolar modo all'esigenza di generare utile in favore dello Stato, contrapposta alla richiesta di fornire elettricità a prezzi contenuti in favore dell'economia.

Se al momento della nascita di AET le aspettative erano alte, la strada verso il raggiungimento dei risultati si rivelò lunga ed impervia. Il grafico sottostante mostra con evidenza le difficoltà incontrate nel conseguire con regolarità un utile da devolvere allo Stato, almeno fino agli inizi degli anni novanta del secolo scorso.



2.- Nei suoi primissimi anni di attività, il principale ostacolo che AET dovette superare fu la capacità di collocare la propria produzione. Questa dipendeva essenzialmente dalla disponibilità a sottoscrivere contratti di fornitura da parte delle industrie della Bassa Leventina e dalle aziende di distribuzione. I primi contratti furono sottoscritti dalla Monteforno, dalle Officine del Gottardo, dall’Azienda comunale di Bellinzona e dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES), che si impegnò a far capo alla produzione di AET per completare il fabbisogno della sua zona Nord. L’Azienda elettrica di Lugano si aggiunse solo nel 1967, dopo la scadenza del contratto allora in vigore con ATEL.


Il fatto di non disporre del monopolio in un contesto di mercato privo di una vera concorrenza, mise AET nella posizione di dover fare delle concessioni, in termini di prezzi di fornitura, che sono state spesso oggetto di critiche. I risultati di questi primi anni, però, non possono non essere considerati alla luce dei vantaggi che i bassi costi dell’energia hanno apportato alla crescita dell’economia ticinese.

Un ulteriore elemento, direttamente legato al regime di monopolio, che ha segnato negativamente i risultati di AET, era rappresentato dalla differenza di prezzo tra l’energia “in esubero” e l’energia “di complemento”, applicata da ATEL e da EGL. L’energia “in esubero”, quella che AET collocava sul mercato nei momenti di sovrapproduzione, veniva infatti acquistata a prezzi molto inferiori rispetto a quelli dell’energia “di complemento”, che AET doveva acquistare per coprire i suoi ammanchi giornalieri e stagionali, ciò che si traduceva inevitabilmente in minori introiti per l’Azienda e per le finanze dello Stato.

La revisione della legge istitutiva del 1981 pose fine a questa situazione, conferendo ad AET il monopolio delle forniture di energia nel Cantone. Le aziende di distribuzione furono da quel momento obbligate a ricorrere ad AET per coprire il loro intero fabbisogno di energia, a condizione che quest’ultima fosse in grado di fornirla a “prezzi competitivi”.

L'apertura del mercato è storia più recente, ma già se ne cominciò a parlare durante i primi anni Novanta. AET, come tutte le aziende del settore, iniziò allora a dotarsi di una nuova struttura aziendale, con l'intento di sviluppare un polo di competenza cantonale in materia di energia elettrica, un polo capace di gestire le risorse idriche locali e di sviluppare conoscenze nel campo del commercio e dei servizi. Questa scelta permise all'Azienda di cogliere le opportunità della progressiva apertura dei mercati, sul piano europeo prima e su quello nazionale poi.

3.- Se nei primissimi anni di attività il problema di AET era rappresentato dalla capacità di trovare un mercato per la sua produzione, negli anni a seguire si rese invece necessario reperire nuove fonti di approvvigionamento. Il boom economico fece esplodere il consumo di energia nel Cantone e la domanda, come mostra il grafico seguente, è cresciuta costantemente.



Per far fronte a questa richiesta AET realizzò un massiccio piano di investimenti nei settori della produzione e delle reti, che la impegnò per i primi quindici anni di esistenza.

Sul piano della produzione vennero realizzati l'impianto della Nuova Biaschina, entrato in esercizio nel 1967, e quello dello Stalvedro, che iniziò la produzione nel 1969. Seguì, nel 1972, il riscatto dell'impianto del Piottino, deciso dal Gran Consiglio cinque anni prima. Parallelamente, nel 1966, entrò in servizio il nuovo impianto della Verzasca, la cui concessione era stata attribuita ad un consorzio composto per 2/3 dalla Città di Lugano e per 1/3 dal Cantone.

Sul piano delle reti vennero realizzati una dorsale ad alta tensione Nord-Sud, con diramazioni in Valle di Blenio e in Leventina, il Centro di Comando di Monte Garasso e numerose sottostazioni. La rete rappresentava l'ossatura primaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nelle diverse regioni del Cantone.

Conclusa la fase di investimento nella produzione propria, si passò al ritiro delle quote degli impianti di OFIMA e OFIBLE, tra il 1975 e il 1989, quote che nei primi anni di attività erano state cedute dietro compenso ai partner d'oltralpe.

Nello stesso periodo, tra il 1972 e il 1985, AET acquisisce, attraverso il consorzio AKEB, quote di partecipazione nelle centrali nucleari di Bugey (Francia), Leibstadt (Svizzera) e Cattenom (Francia).

Nei primi anni duemila AET si è trovata confrontata con una situazione di mercato fino ad allora sconosciuta: a fronte di un aumento marcato dei consumi elettrici nel Cantone, la disponibilità di energia proveniente dai propri impianti e dalle partecipazioni storiche stagnava (complici alcuni esercizi particolarmente avari dal punto di vista idrologico, con produzioni ai minimi livelli). Il differenziale fra domanda e offerta nel Cantone si divaricava costantemente e doveva essere colmato con acquisti sul mercato, che a tratti presentava prezzi estremamente alti, segnatamente nelle fasce di punta.

In questa difficile costellazione, negli anni 2005-2007 AET ha preso alcune decisioni che avrebbero dovuto assicurare un'adeguata copertura del fabbisogno cantonale del futuro. Per garantire un mix energetico diversificato sono stati avviati investimenti su progetti di nuovi impianti produttivi, che per loro natura necessitano anni di progettazione e di costruzione: tempi molto lunghi, nel corso dei quali la situazione del mercato si è letteralmente capovolta. Fra gli investimenti avviati nel 2005, AET ha dismesso in tempi brevi (già nel 2008) un progetto in Albania per il quale non era stato possibile trovare dei partner che ne rendessero possibile la realizzazione.

Complici l'estrema incentivazione del rinnovabile da una parte e la crisi economica dall'altra, oggi il mercato dispone di un'abbondanza di energia elettrica che costringe i produttori a dismettere molti impianti, parte dei quali di recente costruzione o addirittura mai entrati in produzione. In questo contesto troviamo numerosi esempi in tutta Europa. Al pari di molti attori del settore elettrico, anche AET si trova confrontata con investimenti recenti che producono a costi eccessivi per rapporto agli attuali prezzi di mercato: ne sono un esempio la Centrale a gas di Gaviate (la cui produzione di energia elettrica è stata interrotta nel corso del 2013), le centrali di produzione ad olio di palma in Italia (che operano a regimi ridotti), come pure la Centrale a carbone di Lünen, una partecipazione, approvata dal popolo ticinese nel 2011. Quest'ultima centrale produce oggi a prezzi superiori al mercato, ma offre una flessibilità di produzione e un grado di efficienza che altri impianti non possono dare: AET ritiene che nel medio termine questo investimento possa garantire un'adeguata copertura del fabbisogno cantonale fino al 2035, anno della prima grande riversione degli impianti della Maggia.

Occorre peraltro rimarcare come la situazione odierna renda poco concorrenziali anche gli impianti di produzione idroelettrici: una situazione inimmaginabile fino a pochi anni fa.

II. L'IMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE (PCG) NELL'ORGANIZZAZIONE E NEL FUNZIONAMENTO DI AET

1.- L'esteso controllo del Gran Consiglio su AET previsto dal diritto vigente non è conforme ai sistemi usuali di vigilanza in materia di PCG poiché il controllo parlamentare delle aziende pubbliche attiene normalmente e unicamente all'alta vigilanza, ovvero ad una sorta di vigilanza sulla vigilanza, che compete, quest'ultima, al Governo. Il ruolo del Parlamento nell'esercizio dell'alta vigilanza è caratterizzato infatti **non** da una sovrapposizione alle funzioni di decisione e di controllo dell'esecutivo, bensì alla loro supervisione: al Gran Consiglio spetta di controllare le modalità con le quali il Governo difende gli interessi della collettività riguardo all'impresa pubblica.

L'orientamento delle imprese pubbliche si traduce nella definizione degli obiettivi strategici e dei compiti, alla cui delimitazione il Parlamento partecipa, cooperando in tal modo all'orientamento strategico dell'impresa. Nel sistema vigente in Ticino si constata invece una sorta di inversione dei ruoli fra legislativo ed esecutivo: è il Consiglio di Stato che definisce la strategia di AET in sede di pianificazione della politica energetica cantonale, riservata tuttavia l'approvazione del PEC (indirizzi di politica energetica cantonale, obiettivi settoriali e piano d'azione) da parte del Gran Consiglio, che è comunque chiamato a vigilare strettamente sulla sua esecuzione da parte di AET, tramite la Commissione di controllo del mandato pubblico e l'ufficio di revisione.

Ove si prescindano dal potere decisionale formale del Consiglio di Stato, la legislazione in vigore è del tutto silente in merito agli strumenti che questo Consiglio dovrebbe poter metter in atto per assicurare il controlling dell'Azienda, che gli è assegnato dall'art. 70 lett. f) Cost. TI, una situazione questa certo paradossale.

2.- Per adeguarsi ai principi della PCG (pur con qualche inflessione), il disegno di legge che accompagna questo messaggio concretizza le regole che definiscono le specifiche competenze di legislativo ed esecutivo in materia di vigilanza e di alta vigilanza:

- il Gran Consiglio dà al Consiglio di Stato indicazioni di principio per definire gli obiettivi strategici adeguati allo scopo dell'Azienda e prende decisioni genericamente programmatiche: e così facendo coopera indirettamente alla determinazione degli obiettivi strategici di AET previa adeguata informazione mediante rapporti dettagliati che il Consiglio di Stato sottopone alla Commissione del controllo del mandato pubblico e alla Commissione speciale energia e affidando al Consiglio di Stato il compito di attuare, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, una pianificazione dell'Azienda o di modificarne le priorità o di definirne gli obiettivi strategici o di modificare tali obiettivi;
- il Consiglio di Stato ha il diritto di nomina e di revoca dei membri del Consiglio di amministrazione, di allestire un profilo dei loro requisiti, centrati in modo particolare sulla formazione, la competenza e le esperienze professionali, di elaborare un mandato di oneri e di esigere un reporting sistematico periodico, i cui contenuti possono essere precisati a livello di regolamento di applicazione;
- il Consiglio di amministrazione nomina un revisore interno e, con l'approvazione del Consiglio di Stato, un revisore esterno indipendente che abbia le competenze professionali necessarie a verificare il conto annuale di gruppo.

3.- Un ulteriore adattamento della legge riguarda infine le regole sulla responsabilità civile dell'Azienda, che sfugge oggi alla LResp (art. 2 lett. b): il pilotaggio di un'impresa autonoma che esercita un'attività commerciale e industriale comporta infatti un rischio accresciuto di coinvolgere la responsabilità diretta della collettività pubblica nei confronti di terzi, a motivo della garanzia dello Stato per gli impegni assunti da AET (art. 1 cpv. 2

LAET). Occorre pertanto sancire nella LAET che la responsabilità dell'Azienda, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni sulla responsabilità degli organi della SA. Il disegno di nuova legge sull'AET, che viene partitamente commentato nel presente messaggio, risponde agli obiettivi testé descritti.

III. COMMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1 (Natura giuridica e iscrizione a RC)

A) Premessa

1.- Attualmente l'AET è un'azienda cantonale avente personalità giuridica propria (art. 1 cpv. 1 LAET). Secondo questa legge essa è posta direttamente sotto la vigilanza del Consiglio di Stato che nomina i membri del consiglio di amministrazione. AET potrebbe essere trasformata in una società anonima di diritto pubblico ai sensi dell'art. 763 CO, oppure in una società anonima di diritto privato. In questo secondo caso entrano in considerazione due alternative: società anonima di diritto privato ai sensi degli art. 620 seg. CO o società di economia mista ai sensi dell'art. 762 CO⁵.

a) Secondo il modello della **società anonima ordinaria** lo Stato avrebbe la possibilità di influire sul processo decisionale (e sulla nomina degli organi societari) solo in proporzione alla propria partecipazione finanziaria al capitale azionario. In virtù dell'art. 692 CO nella società anonima *"gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell'assemblea generale in proporzione al valore nominale complessivo delle azioni che possiedono."* In un'ottica a medio-lungo termine si potrebbero ipotizzare azioni con diritto di voto privilegiato ai sensi degli art. 693 seg. CO, rispettivamente buoni di partecipazione, privi di diritto di voto e, se lo statuto non stabilisce altrimenti, diritti a esso inerenti (art. 656a seg. CO).

b) La **società anonima di economia mista** (art. 762 CO) è caratterizzata dal fatto che (in deroga agli art. 698 cpv. 2 e 705 CO) determinate competenze di nomina e revoca in seno al consiglio di amministrazione o all'ufficio di revisione possono essere attribuite alla corporazione pubblica. I presupposti di questo tipo di società sono tre: a questa società deve o devono partecipare una o più corporazioni di diritto pubblico (come ad es. il Cantone) con un interesse pubblico nella società anonima e lo statuto deve espressamente menzionare le competenze particolari. Adempite queste condizioni il Cantone può riservarsi il diritto di nominare uno o più suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione o nell'ufficio di revisione. Al Cantone questi diritti spettano indipendentemente dalla propria posizione di azionista (quindi anche nel caso in cui non fosse più azionista); lo statuto potrebbe addirittura attribuire all'ente pubblico la facoltà di designare la maggioranza degli amministratori. Qualora il Cantone decidesse di rimanere azionista avrebbe diritto di partecipare anche alla nomina dei rimanenti consiglieri di amministrazione e dei revisori, in rapporto all'entità della sua partecipazione. In virtù dell'art. 762 cpv. 4 CO il Cantone assumerebbe però la responsabilità diretta e primaria verso la società, gli azionisti e i creditori, in relazione all'attività di gestione degli amministratori e dei revisori da esso designati. Per il rimanente la società anonima di economia mista è sottoposta alle medesime norme che valgono per le società anonime di diritto privato.

⁵ Le annotazioni che seguono sono tratte liberamente da: ETIENNE POLTIER, all'art. 763 CO, in Commentaire Romand, CO II; BLAISE KNAPP, Sociétés d'économie mixte et sociétés à participation étatique, in Temi scelti di diritto societario, Basilea 2002, pag. 119 segg.

Questo modello di società ha il vantaggio per il Cantone di poter determinare la politica societaria anche non detenendo la maggioranza del capitale azionario, ipotesi questa interessante qualora si prospettasse una situazione nella quale il Cantone non fosse più azionista di maggioranza. Dopo un periodo transitorio questa società potrebbe essere trasformata in una società anonima di diritto privato senza particolare difficoltà.

La forma della **società anonima di diritto privato** è tuttavia l'unica forma giuridica che consente di rispettare pienamente lo spirito della società anonima evitando "*distorsioni*" fra investimento effettuato e diritto di controllo. In un contesto di libero mercato, in particolare nell'ipotesi di apertura dell'azionariato a clienti, fornitori e partners commerciali, potrebbe essere importante per i potenziali investitori sapere che a un determinato investimento corrisponde anche una determinata presenza in seno agli organi societari. La società potrebbe mantenere la propria unità e operare come struttura giuridicamente unica organizzata internamente con una serie di centri di profitto o di costo che potrebbero corrispondere a tre aree (produzione, commercio e gestione rete), oppure queste tre aree funzionali potrebbero corrispondere ciascuna a un'entità giuridica distinta, facenti capo a una società holding pure nella forma della società anonima che potrebbe disporre dell'amministrazione centrale.

c) L'art. 763 CO dà facoltà ai Cantoni di creare delle **SA di diritto pubblico** nelle quali dei privati detengono delle azioni, alla condizione tuttavia che il Cantone assuma almeno una responsabilità sussidiaria per gli obblighi di questo ente (cpv. 1). Fra altro di recente il diritto federale ha creato delle nuove SA di diritto pubblico, in particolare le FFS, la Posta Svizzera e la Swisscom, senza peraltro essere legato all'esigenza della responsabilità sussidiaria dell'art. 763 cpv. 1, trattandosi di leggi federali speciali.

La creazione di una persona giuridica come la SA di diritto pubblico presuppone una base legale. Concretamente si tratterà di una legge speciale che definirà a grandi linee lo statuto di questa nuova entità giuridica, in particolare lo scopo, l'organizzazione, come pure i suoi mezzi finanziari (capitale-azioni). La persona giuridica di diritto pubblico è una modalità di decentralizzazione delle attività dello Stato per le quali è utile il ricorso al diritto privato: le persone giuridiche di diritto pubblico sono dei soggetti di diritto privato che esistono in virtù di atti pubblici⁶. Lo Stato non delega tuttavia dei compiti a entità decentrate senza conservare dei mezzi di controllo estesi sulle stesse, come l'approvazione dello statuto e delle modificazioni del capitale rispettivamente la nomina degli organi direttivi della società.

Gli art. 620 seg. CO non sono applicabili alle SA di diritto pubblico (art. 763 cpv. 1 CO); ciò non toglie però che il legislatore cantonale spesso rinvia al modello della SA, a titolo di complemento della regolamentazione adottata nel diritto pubblico (si tratterà allora di diritto pubblico cantonale suppletivo). Le norme della SA sull'indipendenza della società nella formazione della sua volontà vanno tuttavia applicate con riserva: ad esempio lo Stato deve avere la facoltà di dare istruzioni ai suoi rappresentanti negli organi della società, come pure di ottenere ogni informazione sull'attività di questa quando ciò fosse utile al perseguimento dell'interesse pubblico contemplato nella legge speciale. Si può concludere che l'indipendenza della società, per quanto di fatto possa anche essere estesa, in diritto poggia soltanto sulla legge speciale, ha dunque un carattere derivato, frutto di una concessione ed è fondamentalmente diversa da quella di cui beneficia la persona giuridica di diritto privato.

Come detto, la legge speciale cantonale deve prevedere una responsabilità sussidiaria del Cantone per gli obblighi della società (in questo senso l'art. 763 ha portata normativa).

⁶ PIERRE MOOR, Des personnes morales de droit public, in Mélanges Häfelin, 1989, pag. 537.

Questa responsabilità di diritto pubblico può essere creata da una base legale espressa oppure con il rinvio al CO, applicabile allora a titolo di diritto pubblico suppletivo. Lo Stato partecipa all'amministrazione della SA di diritto pubblico sia tramite designazione dei membri del CdA e della direzione, sia in maniera ancor più incisiva: nel primo caso si applica per analogia l'art. 762 cpv. 4 CO (la collettività assume la responsabilità per l'agire degli amministratori che nomina essa stessa), nel secondo lo Stato potrebbe essere considerato organo di fatto, nella misura in cui la giurisprudenza sviluppata nel contesto degli art. 752 seg. CO può essere trasposta alle società di diritto pubblico. Il diritto cantonale può anche prevedere per le SA di diritto pubblico un regime di responsabilità individuale degli amministratori, simile a quello dell'art. 754 CO, riservata in ogni caso una responsabilità sussidiaria dello Stato.

Giova ancora osservare che, allorché la collettività pubblica partecipa a una società anonima in veste di azionista maggioritario, qualora l'interesse pubblico entri in contraddizione con l'interesse della società e questi due interessi non possano conciliarsi, non ci si può attendere né tantomeno si può esigere dai rappresentanti della collettività pubblica che facciano prevalere l'interesse privato sull'interesse pubblico perché è proprio questo interesse pubblico a giustificare la loro presenza e l'attività della collettività pubblica: e ciò anche se le norme del diritto privato imporrebbero la prevalenza dell'interesse aziendale. In tale caso, gli amministratori coinvolgeranno però la loro responsabilità e sussidiariamente la responsabilità della collettività che li ha designati; lo stesso vale nel caso in cui i rappresentanti della collettività commettono un atto illecito osservando però le istruzioni obbligatorie della medesima, rappresentata dall'Esecutivo quale responsabile dell'esecuzione delle leggi e dei compiti amministrativi nell'interesse pubblico⁷.

2.- A fronte di queste tre possibili forme giuridiche si opta per mantenere la forma di ente autonomo per questi motivi:

- l'esperienza ha dimostrato che AET può muoversi e agire su un mercato dell'energia come quello fondato sulla LAEI e sulle disposizioni di applicazione. AET può avere accesso a tutti i mercati nazionali e internazionali, acquistando o vendendo energia senza risultare svantaggiata dal fatto di essere un ente di diritto pubblico cantonale;
- la forma giuridica attuale non ha impedito ad AET di acquisire, rispettivamente di cedere partecipazioni azionarie in società terze destinate a scopi particolari (tramite la SPE Società per partecipazioni energetiche SA, detenuta interamente da AET); questa società riunisce le partecipazioni in società estere e consente di imporre fiscalmente in Svizzera gli utili derivanti dai dividendi;
- l'attuale forma giuridica non pone neppure problemi particolari per quanto concerne i rapporti con gli altri Cantoni (UR e GR, ad es. per le prospettate cooperazioni a livello di sfruttamento idroelettrico); l'attuale forma giuridica permette dunque di cogliere tutte le opportunità del mercato liberalizzato e di operare con la flessibilità che il mercato richiede;
- la trasformazione in una SA pubblica o in una holding SA privata con l'intero azionariato in mano a enti pubblici (Cantone in maggioranza, Comuni e aziende elettriche private o pubbliche) potrebbe anche creare un forte polo energetico ticinese che comprenda i vari attori sulla piazza ticinese in vista delle sfide legate all'apertura dei mercati, ma comporterebbe anche l'intervento dei futuri vari proprietari nelle decisioni strategiche e

⁷ BLAISE KNAPP, Avis de droit concernant les relations entre les collectivités publiques et les sociétés de droit privé dont elles sont membres, inedito, 14 dicembre 2000, N. 175-181.

dunque una minore flessibilità come pure l'insorgere di situazioni di possibile conflitto fra gli interessi potenzialmente divergenti fra i differenti futuri azionisti di AET⁸;

- le forme di controllo da parte dello Stato non potrebbero risolvere questi problemi, in quanto che richiederebbero una vigilanza sul management aziendale che lo Stato non ha le competenze per esercitare adeguatamente;
- la trasformazione di AET in SA comporterebbe inoltre la necessità di trasferire alla SA i diritti sullo sfruttamento delle acque utilizzate negli impianti di AET mediante specifiche concessioni da rilasciarsi in base alla LUA e alla LUF1; discorso analogo vale anche per l'energia relativa alle partecipazioni del Cantone nelle Partnerwerke di cui esso è azionista e Partner (OFIMA, OFIBLE e Verzasca); mentre che oggi AET dispone direttamente dell'energia relativa a dette partecipazioni, esse dovrebbero essere trasferite dal Cantone alla costituenda SA;
- in una prospettiva futura la forma giuridica potrebbe essere rimessa in discussione qualora si dovesse optare per un nuovo modello organizzativo del settore elettrico ticinese che miri alla creazione di un operatore cantonale verticalmente integrato con la partecipazione (anche quali azionisti) dei distributori locali; senza una decisione ampiamente condivisa da tutti i potenziali partner è tuttavia difficile immaginare un cambiamento dell'attuale natura giuridica di AET⁹; per questi motivi è per ora anche prematuro affrontare la questione della forma giuridica con la quale recepire le riversioni degli impianti idroelettrici situati nel territorio cantonale al momento della scadenza della concessione, riversioni prescritte all'art. 17 LUA, problema questo che implica infatti dapprima l'elaborazione di una visione strategica condivisa su questa materia (ad esempio nel Canton Vallese si è pensato a una strategia statale in vista delle riversioni degli impianti esistenti dove gli enti pubblici parteciperebbero almeno nella misura del 60% alla produzione di energia);
- la trasformazione comporterebbe pure una revisione strutturale dei compiti che AET svolge e che esulano dal settore aziendale e commerciale e attengono piuttosto agli interessi generali del Cantone, come gli obiettivi di politica energetica e, in parte, di carattere sociale (equità), operando attraverso specifici mandati di prestazione; il Cantone non potrebbe disporre fluidamente della SA per il perseguimento dei suoi interessi.

3.- Può essere utile menzionare sommariamente le soluzioni adottate in 14 Cantoni svizzeri in tema di forma giuridica delle aziende di produzione di energia: da questa pur sommaria rassegna risulta che 3 grossi Cantoni (ZH, BS e GE) hanno mantenuto l'azienda statale nella forma di ente pubblico, altri 4 grandi o relativamente grandi Cantoni (BE, AG, LU, VD e FR) hanno adottato la forma della SA di diritto privato, fra i Cantoni produttori di grossi segmenti di energia idroelettrica, VS ha adottato la forma della SA di diritto misto, mentre che GR e UR rilasciano concessioni a SA private (dove però la principale azienda grigione, la Repower AG, è partecipata in maggioranza dal Cantone) oppure ad aziende comunali; due piccoli Cantoni (AR e NW) hanno mantenuto l'azienda statale, SH ha invece costituito una SA di diritto privato. Occorre tuttavia osservare che un confronto puntuale fra le varie soluzioni adottate in tema di forma giuridica è molto difficile, considerato che vi sono rilevanti differenze fra le varie imprese dal profilo del fatturato, del totale di bilancio, del numero dei dipendenti, del settore di attività e del grado regionale, nazionale o internazionale di dimensione delle medesime.

⁸ EDY DELL'AMBROGIO, Esame comparato della struttura societaria di AET per rapporto ad altre società elettriche svizzere, novembre 2013, parere consegnato al CdA di AET, inedito, pag. 15.

⁹ EDY DELL'AMBROGIO, op. cit., ibidem.

- a) **Cantone dei Grigioni**: sono i Comuni a sfruttare in proprio la forza idrica delle loro acque oppure a concedere il diritto di sfruttamento a terzi mediante il rilascio di una concessione; la concessione per essere valida necessita dell'approvazione del governo (legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni del 1995, RL 810.100); questo Cantone **non conosce un'azienda statale**; la principale impresa di produzione di energia è la Repower AG, Poschiavo, quotata in borsa, alla quale il Cantone partecipa nella misura del 58,3% (e AXPO Holding SA, nella quale partecipano i Cantoni nord-orientali, nella misura del 33,7%).
- b) **Canton Uri**: spetta al Landrat (parlamento) rilasciare le concessioni per lo sfruttamento delle acque cantonali quando la potenza lorda prodotta supera 1'000 Kilowatt (Gewässernutzungsgesetz, RL 40.4101); **neppure questo Cantone ha creato un'azienda statale**; le principali società sono la Elektrizitätswerk Altdorf AG (EWA) (il cui capitale azionario è detenuto nella misura del 62% dalla CKW, Centralschweizerische Kraftwerke AG a sua volta controllata per l'81% da AXPO Holding AG), la Kraftwerk Göschenen AG (KWG) e la Kraftwerk Wassen AG (KWW); ad eccezione delle imprese comunali di Erstfeld, di Göschenen e di Urseren tutte le imprese idroelettriche urane appartengono a società extra-cantonali o alle FFS. Solo il 18% della forza idroelettrica urana è in mano urana (inclusi Comuni e corporazioni), solo sul 6% della produzione il Cantone ha diritti di acquisto, da qui una mozione parlamentare del 22 maggio 2013 per la creazione di una società di energia cantonale che assuma la maggioranza delle esistenti o di nuove imprese di produzione di energia, rispettivamente gli impianti destinati alla riversione.
- c) **Canton Lucerna**: spetta al Consiglio di Stato rilasciare le concessioni per lo sfruttamento delle acque cantonali (Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz, 2003, RL 770); la ewl Energie Wasser Luzern Holding AG è una **società anonima di diritto privato** che partecipa in misura variabile, di regola al 100%, a una serie di società anonime settoriali (ewl Verkauf AG, ewl Wasser AG, ewl Kabelnetz AG, ewl Kraftwerke AG, ewl Rohrnetz AG, Erdgas Zentralschweiz AG, ewl Wärmetechnik AG, ewl Solar AG, Fernwärme Emmen AG).
- d) **Canton Vallese**: la società Forces Motrices Valaisannes SA è una **società anonima di economia mista** (Loi sur les Forces Motrices Valaisannes, 2004, RL 731.1); la strategia statale sull'utilizzazione delle forze idroelettriche si propone di fare partecipare gli enti pubblici almeno nella misura del 60% alla produzione di energia dopo le riversioni degli impianti esistenti.
- e) **Canton Zurigo**: le Elektrizitätswerke (EKZ) sono strutturate come **istituto autonomo di diritto pubblico cantonale** (Gesetz betreffend die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, 1983, RL 732.1).
- f) **Canton Argovia**: con la Energiegesetz del 1993 (N. 773.100) l'AEW di questo Cantone è stata trasformata in una **società anonima di diritto privato**, la AEW Energie AG, il GC nel 1999 ha poi approvato il Dekret über den Leistungsauftrag der AEW Energie AG (RL 773.330).
- g) **Canton Berna**: la BKW Energie AG, **società anonima privata**, ha un capitale azionario di 132 milioni di fr., nel quale il Cantone detiene la maggioranza (52,534 %), mentre che il Group E SA (controllata per il 78,5% dal Canton Friburgo) detiene il 10% del capitale azionario.

- h) **Cantone di Basilea Città**: la Gesetz über die Industriellen Werke Basel del 2009 (RL 772.300) ha costituito le Industrielle Werke Basel (IWB) come **istituto autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria**.
- i) **Canton Ginevra**: i Services Industriels de Genève (SIG) sono un **ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria** (ancorato agli artt. 158-160 Cost. GE e nella Loi sur l'organisation des Services industriels de Genève del 1973, RL 235).
- k) **Cantone di Vaud**: la Loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public del 1944 (RL 731.01) prescrive che la concessione d'utilizzazione delle acque pubbliche è rilasciata dal dipartimento al quale compete la gestione delle acque, riservato il diritto di un Comune di presentare un progetto avente per oggetto la medesima concessione. Nell'ambito della produzione e della distribuzione dell'elettricità **il Cantone detiene partecipazioni finanziarie in due società idroelettriche di diritto privato**: la Romande Energie Holding SA (38,6%) - di cui il Cantone è il principale azionista, accanto a 120 Comuni convenzionati, che detengono il 14,15%, e la BCV pure convenzionata, la quale detiene lo 0,87% del capitale, per un totale di 53,62% in mano pubblica¹⁰ - e les Forces Motrices de l'Avançon SA (21, 4%). Il Cantone è inoltre rappresentato nel CdA della Société des Forces de l'Aubonne SA e nelle Forces motrices Hongrin-Léman SA. La Romande Energie Holding SA partecipa a sua volta nella misura del 28,7% (insieme con i Services Industriels de Genève che detengono il 23%, il Group E SA, società controllata per il 78,5% dal Canton Friburgo, che detiene il 22,3%, la Ville de Lausanne che detiene il 20,1% e la FMV SA che detiene il 5,9%) all'EOS Holding SA-Suisse.
- l) **Canton Friburgo**: la Loi sur le statut des Entreprises électriques fribourgeoises et de leur Casse de pension del 2000 (RL 772.1.1) ha trasformato le Entreprises électriques fribourgeoises in una **SA di diritto privato**, nella quale lo Stato è l'azionista di maggioranza, mentre che una cessione delle sue azioni implicante la perdita della maggioranza del capitale o dei voti legati alle azioni dello Stato, necessita l'approvazione del Gran Consiglio.
- m) **Canton Sciaffusa**: la Elektrizitätsgesetz del 2000 (RL 731.100) ha trasformato l'Elektrizitätswerk Schaffhausen (EKS) in una **SA di diritto privato**, nella quale il Cantone ha la maggioranza, riservata l'approvazione del Gran Consiglio in caso di cessione a terzi di più di 1/3 delle azioni, e riservato il referendum obbligatorio in caso di cessione a terzi del pacchetto azionario, con perdita della maggioranza.
- n) **Canton Nidwaldo**: il Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) ai sensi della Gesetz über das Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden del 1969 (RL 642.1) è ancora un **istituto autonomo di diritto pubblico**, dotato di personalità giuridica propria.
- o) **Cantone di Appenzello Esterno**: la Gesetz über die Errichtung eines kantonalen Elektrizitätswerkes del 1913 (RL 751.211) ha disciplinato l'azienda elettrica cantonale nella forma dell'**istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria**.

4.- La trasformazione comporterebbe anche **aspetti fiscali** non trascurabili che qui si sintetizzano: va fatta distinzione fra tre modalità di trasformazione: **(a)** la trasformazione diretta da ente di diritto pubblico in società anonima unica di diritto pubblico, **(b)** la trasformazione diretta da ente di diritto pubblico in una pluralità di società anonime di

¹⁰ Il Consiglio di Stato nomina più della metà dei membri del CdA.

diritto pubblico (struttura holding) e (c) la trasformazione in due fasi: dapprima da ente di diritto pubblico in SA unica di diritto pubblico e successivamente da SA unica di diritto pubblico in pluralità di SA di diritto pubblico (struttura holding)¹¹.

(a) Trasformazione in SA unica

• Imposte cantonali e federali sull'utile

La trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali le cui quote sono alienate, privatizzate, comporta in generale un assoggettamento all'imposta (artt. 49 e 56 LIFD e artt. 21 e 23 LAID). Secondo il principio dell'importanza determinante dei conti, l'imposizione delle società si basa sul bilancio commerciale. Se i valori contabili anteriori alla trasformazione sono ripresi in sede di imposizione dell'utile, le riserve occulte costituite prima dell'assoggettamento all'imposta sono gravate da un onere fiscale latente. Se non è ammessa una rivalutazione è possibile iscrivere tali riserve nell'inventario. Soltanto i plusvalori pubblicati e verificati secondo il diritto privato vanno trattati alla stregua dei conferimenti dei membri di società di capitali, i quali sono esenti da imposta (art. 60 lettera a LIFD e art. 34 cpv. 2 lett. a LAID). Per quanto concerne l'imposizione dell'utile, essi vanno considerati riserve occulte imposte.

La determinazione delle riserve occulte presuppone la stima degli oggetti del patrimonio attivo e passivo al momento della trasformazione. Tale stima può essere decisiva ai fini dell'imposizione dell'utile soltanto se è riconosciuta dal diritto civile. I valori indicati dall'inventario vanno inoltre verificati da un revisore particolarmente qualificato, ma questa verifica non è necessaria se l'autorità pubblica dispone delle conoscenze tecniche necessarie e sono applicati principi di stima generalmente riconosciuti o legali.

La trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali può avvenire anche indirettamente, tramite una costituzione con apporti in natura. I beni possono essere conferiti al valore venale (art. 634 segg. CO). Il goodwill è considerato quale derivato e può essere portato all'attivo del bilancio di apertura. Un bilancio fiscale differente dal bilancio commerciale non può essere accettato.

L'assoggettamento di una società di capitali non esente che risulta dalla trasformazione di un istituto di diritto pubblico esente, inizia con l'iscrizione a RC. Il periodo fiscale comincia al giorno in cui la trasformazione o la ripresa esplica i suoi effetti.

Ne consegue che

- **la trasformazione fine a sé stessa non comporta conseguenze fiscali a livello di imposta sull'utile sia a livello cantonale che federale;**
- **di principio la nuova SA non potrà usufruire dell'art. 65 lett. f) LT e dell'art. 56 lett. g) LIFD (esenzione dall'imposta), siccome la sua attività ha per scopo essenziale il profitto e il conseguimento di un utile¹².**

In caso di trasformazione **diretta** di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali mediante cambiamento della forma giuridica (artt. 99-101 LFus) dal profilo dell'imposta federale diretta **non possono essere costituite riserve da apporti di capitale**, mentre che in caso di trasformazione **indiretta**, mediante costituzione con apporti in natura, l'eccedenza di attivi dei valori patrimoniali può essere esposta, senza incidenza fiscale, come riserva da apporti di capitale nel bilancio commerciale della società di capitali, purché essa sia superiore al capitale azionario.

¹¹ Le considerazioni che seguono prendono spunto dalla Circolare N. 5 (Ristrutturazioni) dell'AFC.

¹² DTF 131 II 1 seg. consid. 3.4, 4 e 6.

- Tassa di bollo (federale) di emissione

Secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. e) LTB la tassa d'emissione è pari all'1% del valore nominale dei diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di decisioni relative alla trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali, dedotta una franchigia di 1 mio CHF (art. 6 cpv. 1 lett. h LTB).

Ne consegue che è da calcolare **l'imposizione dell'1% del valore nominale delle azioni, dedotta la franchigia di 1 mio CHF.**

- Tassa di bollo (federale) di negoziazione

Nell'ambito di una trasformazione mediante cambiamento della forma giuridica (trasformazione diretta) non vi è trasferimento di beni e di conseguenza non vi è tassa di negoziazione. Non soggiace a questa tassa nemmeno il trasferimento a titolo oneroso di documenti imponibili connesso a una trasformazione indiretta (mediante liquidazione e costituzione mediante apporti in natura o trasferimento di patrimonio) (art. 14 cpv. 1 lettera i LTB).

- Imposta preventiva (federale)

La trasformazione in società di capitale, secondo dottrina dominante, non origina un reddito da capitali mobili soggetto all'imposta preventiva ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b) LIP, nemmeno se, per effetto della "trasformazione" di riserve dell'ente pubblico in capitale azionario della SA di diritto pubblico, il capitale della nuova società è superiore al capitale di dotazione dell'ente pubblico; d'altronde i diritti di partecipazione creati in caso di trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali nonché le riserve costituite da apporti di capitale non soggiacciono a questa imposta, dato che sono costituiti a carico dell'eccedenza di attivi di un soggetto di diritto pubblico non assoggettato all'imposta preventiva e non è pertanto dovuta questa imposta.

- Imposta sul valore aggiunto (federale)

La nuova SA potrà adempiere i propri obblighi IVA semplicemente notificando l'avvenuta trasformazione all'AFC entro il termine di 30 giorni successivi al trasferimento del patrimonio (art. 66 cpv. 1 LIVA); da questo profilo la trasformazione non causerà alcun esborso.

- Imposta (cantonale) sugli utili immobiliari

Gli immobili dell'AET non saranno soggetti all'imposta sugli utili immobiliari ai sensi dell'art. 125 lett. e) LT in quanto trattasi di una ristrutturazione.

- Tasse (cantionali) di registro fondiario

Il trapasso di proprietà a seguito di ristrutturazioni ai sensi degli art. 8 cpv. 3 e 24 cpv. 3 e 3 quater LAID è imposto con l'aliquota ridotta a 1/8 ritenuto un minimo di CHF 200 e un massimo di CHF 3'000 per ogni singolo trapasso, ma non oltre CHF 20'000 per tutti i trapassi oggetto della medesima operazione di ristrutturazione nel Cantone (art. 14a cpv. 1 LTORF); si osserva inoltre che l'art. 36 LTRF esenta da tasse le iscrizioni richieste nell'esclusivo interesse dello Stato; a dipendenza dall'interpretazione concreta di questo concetto potrebbe anche non essere emessa alcuna tassa di RF.

(b) *Trasformazione diretta da ente di diritto pubblico in pluralità di SA di diritto pubblico (holding)*

Va osservato preliminarmente che ai fini giuridici non ha luogo alcuna fusione in caso di "quasi fusione". Sia per la società assuntrice che per quella assunta una "quasi fusione" per principio non comporta delle conseguenze fiscali. Per contro, per le società di capitali che trasferiscono dei diritti di partecipazione della società assunta nell'ambito di una "quasi fusione", possono esserci delle conseguenze ai fini dell'imposta sull'utile. Dal profilo della

tassa di bollo d'emissione non vi è alcuna imposizione ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a^{bis} LTB se il capitale azionario della holding non supera i capitali nominali delle società riprese¹³; la holding potrà usufruire dei privilegi holding (art. 91 LT) e di deduzioni per partecipazioni (art. 69 LIFD); le singole SA saranno poi tassate ordinariamente.

Per le altre imposte o tasse valgono le considerazioni inerenti alla trasformazione in una SA unica.

(c) *Trasformazione in due fasi: da ente di diritto pubblico in SA di diritto pubblico e poi da SA di diritto pubblico in pluralità di SA di diritto privato o pubblico (struttura holding)*

- Per la prima fase di trasformazione si rinvia a quanto annotato sopra al punto (a) come pure per le imposte non citate qui di seguito, mentre che il successivo passaggio da SA di diritto pubblico a struttura holding di diritto pubblico (cosiddetta “*scissione orizzontale*”) può essere colpito fiscalmente, in particolare:

- Imposte federali e cantonali sull'utile

Le riserve latenti di una persona giuridica non sono imponibili in caso di scissione se sono realizzate queste quattro condizioni cumulative: la persona giuridica rimane assoggettata all'imposta in Svizzera, gli elementi commerciali sono ripresi al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, uno o più esercizi o rami d'attività sono trasferiti, le persone giuridiche esistenti dopo la scissione continuano un esercizio o un ramo d'attività (art. 61 cpv. 1 lett. b LIFD). La forma giuridica scelta per ottenere l'effetto di una scissione non ha effetti sull'imposta sull'utile; dal profilo fiscale si tratta di un caso di prelevamento, con la conseguenza che la realizzazione delle riserve latenti è imponibile (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD) se la neutralità fiscale non è espressamente prevista dalla legge fiscale (art. 61 cpv. 1 lett. b LIFD). Il modo di scissione (divisione o separazione) non è altresì determinante. Ne consegue che a livello di scissione non vi è alcuna conseguenza fiscale e le società create si diventano in seguito tutte società tassate ordinariamente; la holding potrà usufruire dei privilegi holding (art. 91 LT) e delle deduzioni per partecipazioni (art. 69 LIFD); qualora però nell'arco di 5 anni dalla scissione una partecipazione viene ceduta, scatteranno conseguenze fiscali ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LT e dell'art. 61 cpv. 4 LIFD.

- Tassa di bollo (federale) di emissione

I diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a scissioni non soggiacciono alla tassa d'emissione (art. 6 cpv. 1 lett. a^{bis} LTB). La neutralità fiscale di una scissione in materia di tassa d'emissione presuppone - come per l'imposta sull'utile - che uno o più esercizi siano trasferiti e che le società di capitali esistenti dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività. Non esiste un termine di blocco per i diritti di partecipazione alle società di capitali o cooperative esistenti dopo la scissione. La parte di capitale nominale creato dalla o dalle società assuntrici, che supera il capitale proprio minimo richiesto secondo la circolare N. 6 dell'AFC del 6 giugno 1997 sul capitale proprio occulto (art. 65 LIFD), soggiace alla tassa d'emissione se le caratteristiche dell'elusione della tassa sono adempiute; ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a^{bis} LTB non soggiacciono a tassa i diritti di partecipazioni creati in esecuzione di deliberazioni relative a scissioni di SA.

¹³ Cfr. Circolare N. 5 AFC, al punto 4.1.7.5 lettera a

- Tassa di bollo (federale) di negoziazione

Non dovrebbero infine essere prelevate la tassa di bollo (federale) di negoziazione (non trattandosi di un negoziatore di titoli), né l'imposta preventiva (federale), né l'imposta sul valore aggiunto (federale) (bastando la procedura di notifica), né l'imposta (cantonale) sugli utili immobiliari trattandosi di un caso di differimento (art. 125 lett. e LT), per la tassa cantonale sul registro fondiario valgono le considerazioni già espresse per la trasformazione in una SA unica.

- Principio dell'apporto in capitale

Si noti infine che la trasformazione di AET in SA di diritto pubblico seguita da scissione in diverse società permetterebbe la costituzione di riserve da apporti in capitale.

In conclusione si può rilevare che, tra le tre soluzioni citate, non vi siano impatti fiscali divergenti. **L'unico vantaggio della trasformazione in due fasi, sia essa come quasi fusione o scissione, sarebbe la possibilità di costituire riserve di apporto in capitale.**

B) Breve commento ai singoli capoversi dell'art. 1

Cpv. 1: è preferibile l'utilizzazione del termine "istituto" ("Anstalt", "établissement"), che qualifica la natura giuridica di ente (e non corporazione) autonomo di diritto pubblico con capitale di dotazione versato dallo Stato; la legge vigente non impone - come potrebbe ed invero dovrebbe - l'iscrizione a RC, trattandosi di azienda commerciale con una cifra d'affari superiore a fr. 100 mila all'anno (art. 934 CO)¹⁴.

Cpv. 2: precisa la nozione di "autonomia" e riprende il concetto formulato all'art. 2b legge vigente ("*amministrata secondo criteri commerciali*") allo scopo di evidenziare che l'Azienda, per quanto debba attuare gli indirizzi di politica energetica (cfr. art. 2 cpv. 2 disegno), va gestita con criteri commerciali ed economici, per garantire "*la libertà della direzione da ogni influenza politica (...) per una sana gestione della futura azienda*"¹⁵.

Cpv. 3: il ruolo assegnato al Consiglio di Stato in sede di vigilanza diretta (art. 5 cpv. 2 disegno) potrebbe rendere lo Stato organo di fatto anche nell'ambito della gestione del gruppo di società facenti capo ad AET e di conseguenza l'esclusione della garanzia per gli impegni di società affiliate (art. 1 cpv. 2 legge vigente)¹⁶ diverrebbe giuridicamente inefficace per il principio della "*Vertrauenshaftung*" (responsabilità fondata sulla fiducia). Sennonché, secondo la giurisprudenza del TF, questo tipo di responsabilità, più severa della responsabilità per illecito, si giustifica unicamente quando è dimostrabile che l'autore del danno ha lui stesso un interesse diretto o indiretto nella situazione di fiducia creata, che tocca la sua sfera professionale. Per comportare conseguenze giuridiche, la fiducia tradita deve inoltre essere connessa alla violazione di doveri di comportamento oppure di protezione che, secondo dottrina recente, esistono nelle fasi di negoziazione, di esecuzione e di liquidazione di contratti, oltre che nelle obbligazioni (fondate sulla volontà autonoma delle parti) di prestazioni principali e accessorie, sotto l'egida insomma del cosiddetto "*rapporto di protezione uniforme*", concetto questo al quale il TF si è allineato¹⁷.

¹⁴ MARTIN K. ECKERT, OR II, III edizione, n. 3 e 6 all'art. 934.

¹⁵ Così si era espresso Libero Olgiati in occasione del dibattito granconsigliare sulla concessione per lo sfruttamento delle acque del Ticino alla Biaschina e di quelle del Tremorgio a Rodi (RVGC, sessione ordinaria autunnale 1958, Seduta VI del 22 dicembre 1958, pag. 162).

¹⁶ Messaggio N. 6211 del 5 maggio 2009 sulla modifica della LAET.

¹⁷ Per tutti HANS PETER WALTER, La responsabilité fondée sur la confiance dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in La responsabilité fondée sur la confiance - Vertrauenshaftung, Journée sur la responsabilité civile, 2000, pag. 160, NN. 5-6.

Il ruolo del Consiglio di Stato (né tanto meno quello del GC) - secondo il modello qui adottato - non è certo quello di intromettersi nella strategia aziendale, che rimane di esclusiva competenza del management dell'Azienda: di conseguenza possiamo escludere il rischio che lo Stato sia chiamato a garantire anche per l'agire delle affiliate, in base a questo tipo particolare di responsabilità. Conviene dunque mantenere la riserva del vigente art. 1 cpv. 2 nel senso che si ripropone il principio secondo cui *“la garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.”*

Art. 2 (Scopi e indirizzi)

Cpv. 1: si è optato per una formulazione degli scopi principali, lasciando al Consiglio di Stato (art. 20 disegno) la facoltà di precisare per regolamento le finalità specifiche che l'Azienda - qualora i bisogni lo rendano necessario - potrebbe perseguire. Decade per contro, in linea con i principi della LAEI (art. 6 cpv. 1), l'obbligo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Questa legge federale ha d'altronde eliminato ogni tipo di monopolio nel settore del commercio dell'energia e quindi ogni attore può agire come meglio crede. Il tema dell'ingresso di AET nel mercato della distribuzione è già stato affrontato nell'ambito dell'adozione della LA-LAEI ¹⁸.

Cpv. 2: si precisa che la scelta di una conduzione di tipo commerciale (ossia fornire energia per ricavarne un utile) va mitigata e allineata con obiettivi di politica energetica (risparmio della produzione di elettricità) La lettera della norma base riprende puntualmente il testo di cui al messaggio n. 6772 del 9 aprile 2013 (trasmissione del PEC e modifica LEn e LAET vigente), precisamente il testo del disegno di legge sul nuovo art. 2 cpv. 2 LAET. Con questo messaggio il Consiglio di Stato si è allineato alla strategia energetica 2050 della Confederazione che prevede il graduale abbandono dell'energia nucleare mediante la disattivazione al termine del loro ciclo di vita delle attuali centrali nucleari (Beznau 1 nel 2019, Beznau 2 e Mühleberg nel 2022, Gösgen nel 2029 e Leibstadt nel 2034) ¹⁹. Il divieto di partecipazioni a enti o società di produzione di energia elettrica di origine fossile e nucleare riguarda le partecipazioni future e non le partecipazioni in essere. Si precisa che a tutt'oggi l'unica partecipazione di AET a una società di partecipazione per il prelievo di energia nucleare, per la precisione termonucleare, è quella del 7% (dell'ordine di 7,2 milioni di frs.) alla AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergiebeteiligungen, Lucerna approvata con decreto legislativo 10 ottobre 1972 del Gran Consiglio ²⁰.

A titolo di completezza si rileva ancora che AET ha stipulato con ATEL (ora ALPIQ) già dal 1959 dei contratti di scambio di energia, l'ultimo dei quali è il contratto di fornitura “ATEL 2016”, datato 21 settembre 1988, in vigore dal 1 ottobre 1991 fino al 30 settembre 2016 (di cui due clausole sono oggetto di controversia concernente i diritti e gli obblighi della parti risultanti dal contratto di fornitura, tuttora “sub judice” davanti al Tribunale d'appello). Nello specifico in virtù di questo contratto AET ha un obbligo di prelievo di potenza che varia da 40 MW a 60 MW, non è possibile una disdetta anticipata di questo contratto, ma in casi giustificati, come ad es. in caso di una giustificata modifica del proprio fabbisogno dovuta alla perdita di un cliente importante, AET può chiedere una riduzione del prelievo minimo

¹⁸ Cfr. messaggio n. 6249 dell'8 luglio 2009, pp. 14-15.

¹⁹ Cfr. messaggio CF concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, in FF 2013 p. 6489 seg. e in particolare p. 6521.

²⁰ Cfr. messaggio n. 1842 del Consiglio di Stato al GC del 14 luglio 1972 e Rapporto della Commissione speciale delle forze idriche del 25 settembre 1972; cfr. pure messaggio n. 2856 del Consiglio di Stato concernente l'approvazione dell'adesione di AET all'estensione delle partecipazioni nell'ambito “AKEB, Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen” del 6 novembre 1984 e Rapporto della Commissione speciale delle forze idriche del 7 maggio 1985, approvato con DL del 10 giugno 1985.

stabilito. Fino a oggi AET non ha perso importanti clienti in Ticino, ragione per cui non vi è motivo per invocare una riduzione del prelievo da ALPIQ. L'energia prelevata secondo questo contratto deriva dal mix delle centrali di produzione (comprese le partecipazioni) svizzere "ex ATEL", ora di proprietà ALPIQ, e il volume di energia fornita ad AET è suddiviso circa in una quota del 70% di energia nucleare e in una quota del 30% di energia da fonte idraulica; di riflesso la fornitura del contratto ATEL 2016 consiste in energia omologabile con un mix di 70% nucleare e 30% idraulica.

Per quel che riguarda gli acquisti di energia va ancora detto che la quota di energia acquistata dal "trading" di AET sulla borsa non è certificabile e viene definita come "energia grigia." Di fatto non è possibile risalire alla provenienza dell'energia etichettata non omologabile. Per la parte di energia erogata nel Cantone ciò non ha però alcun influsso (almeno nel corso del 2013), visto che AET nel 2013 ha venduto in Ticino energia al 100% omologabile, di cui una quota del 12% di origine nucleare. Per il 2014 AET e i distributori hanno concordato di vendere energia di provenienza idrica ("Tiacqua"), i consumatori hanno tuttavia la facoltà di chiedere energia da altra fonte non rinnovabile a un prezzo leggermente inferiore.

Cpv. 3: viene mantenuto, in sintesi, il principio accettato dal popolo (art. 2 cpv. 4 legge vigente), aggiornato alla nuova versione dell'art. 2 cpv. 4 LAET vigente di cui al citato messaggio n. 6772 del 9 aprile 2013, che estende il divieto di partecipazione a centrali nucleari.

Va sottolineato che il divieto di cui all'art. 2 cpv. 3 del disegno ha per oggetto anche la fornitura di energia di origine nucleare, ma - come per le partecipazioni - il divieto di acquisizione di forniture di questa origine riguarda unicamente i contratti futuri e non anche i contratti in essere.

Si precisa che il divieto fatto all'Azienda di partecipare a imprese che producono energia di origine nucleare e/o energia elettrica mediante il vettore del carbone fossile deve estendersi anche alla partecipazione a imprese che controllano o partecipano anche soltanto indirettamente a progetti energetici a carbone o di origine nucleare.

Il **cpv. 4:** riprende testualmente il testo del disegno di legge sul nuovo art. 3b cpv. 2 LAET di cui al messaggio n. 6772.

Art. 3 (Mezzi)

Lettera a): rende flessibile l'interesse che l'Azienda dovrà bonificare allo Stato sul capitale di dotazione (40 mio fr.), nel senso che potrà variare di anno in anno (2012: 8%), a dipendenza dell'interesse medio pagato dallo Stato nell'anno corrente per la provvista del suo capitale.

Lettera b): riprende testualmente l'art. 2a lettera b) della legge vigente.

Lettera c) (nuova): completa il parco dei mezzi a disposizione dell'Azienda.

Artt. 4 - 6 (Premessa)

In queste tre norme si segue puntualmente il modello raccomandato dal prof. Roger Sonderegger nella sua perizia del 18 giugno 2012²¹, riassunta, commentata e integrata nel Rapporto di Giorgio De Biasio e Raffaele Regazzoni al Consiglio di Stato del 27 febbraio 2013 (cfr. p. 17). Questo modello mostra la necessità di separare responsabilità e compiti tra i livelli aziendale e politico, e al loro interno tra Legislativo ed Esecutivo, rispettivamente tra il livello strategico e quello operativo dell'azienda. Per un confronto fra il modello attuale e il modello del disegno di legge si vedano le tabelle A - D (sopra alle pagg. 8 e 11 e 12).

- **strategie e obiettivi del proprietario:** secondo questo modello, la strategia va definita dai vertici aziendali d'intesa con l'Esecutivo e condivisa con il Legislativo, mentre che gli obiettivi vanno definiti e condivisi tra Esecutivo e azienda stessa;
- **mandato pubblico (laddove esiste) e finanziamento:** il mandato è un compito del Legislativo definito in base alle leggi in vigore mentre che i termini del finanziamento e del mandato di prestazioni vanno concordati e decisi tra Governo e azienda stessa;
- l'azienda deve fornire un **reporting** ai due livelli di Legislativo ed Esecutivo dove si presenta il raggiungimento degli obiettivi, rispettivamente la coerenza con la strategia adottata;
- **strategia dell'impresa, strumenti di gestione e controlling interno** sono invece strumenti che devono rimanere unicamente a un livello aziendale. Conviene riprodurre in questo contesto quanto affermano i professori Matthias Finger e Kuno Schedler dell'Università di San Gallo, essendo utile a spiegare il fenomeno in corso, rispettivamente il mutamento assiale del ruolo del parlamento sul controllo delle aziende autonome dello Stato²²:

“Avec la réforme de l'Etat et plus spécifiquement avec la dite Nouvelle Gestion Publique la partie opérationnelle de l'administration s'est graduellement autonomisée: le gouvernement la conduit de plus en plus à distance, et de ce fait le parlement est encore plus loin de l'opérationnel. Il est donc logique que le parlement, dans un certain sens, se plaint d'avoir perdu le contrôle sur les entreprises publiques. Toutefois, à notre avis, le problème vient du fait que personne - et surtout pas le parlement - ait bien compris les raisons de cette autonomisation. En effet, la véritable raison de cette autonomisation n'est pas la volonté de soustraire la gestion des entités autonomisées au débat politique et démocratique, mais le fait que les entités auparavant monopolistiques entrent dans un monde de concurrence. C'est cette concurrence qui oblige les entités auparavant administratives à se doter de plus de flexibilité et d'autonomie décisionnelle. Et c'est donc la concurrence - elle-même le résultat de la globalisation et de l'ouverture des marchés - qui pousse à l'autonomisation des entreprises publiques (...) Les entreprises publiques sont maintenant autonomisées et poursuivent des objectifs commerciaux (dans les limites du cadre légal bien sûr). Pas question donc de les utiliser come outil d'implémentation des politiques ni par le gouvernement, ni par le parlement. Leurs conseils d'administration devraient justement veiller à cela. Ceci va maintenant obliger le parlement à devenir beaucoup plus précis sur les objectifs des politiques publiques (standards de service public) et sur la manière de les réaliser/implémenter. En fait, l'existence d'entreprises publiques était pour les politiques une solution de facilité où ils pouvaient déléguer l'implémentation des politiques publiques - et surtout leur financement - à une entreprise qui d'ailleurs n'avait pas le choix puisqu'elle appartenait aux politiciens. Ceci est désormais fini.»

²¹ Kanton Tessin, Public Corporate Governance für öffentliche Unternehmen des Kantons Tessin - Analyse, Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen.

²² MATTHIAS FINGER/KUNO SCHEDLER, in *Parlament*, Mitteilungsblatt des Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, N. 1, marzo 2008, pag. 5.

Art. 4 (Obiettivi strategici)

Analogamente alla Legge federale sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome del 17 dicembre 2010, in vigore dal 1. gennaio 2012, al parlamento compete l'alta vigilanza sull'Azienda, nel senso che in sede di obiettivi strategici il mandato del parlamento contempla un orizzonte a medio-lungo termine, e più in particolare una sorta di vigilanza della vigilanza. Il parlamento ha il potere di vigilare sull'applicazione degli obiettivi strategici, fissati di comune accordo fra il CdA e il Consiglio di Stato ogni 4 anni e, a questo scopo, deve essere informato dal Consiglio di Stato, in occasione dell'approvazione dei conti aziendali, sul raggiungimento degli obiettivi strategici (**cpv. 2 lett. a e cpv. 4**). Il Parlamento, in virtù di queste informazioni che gli deve il Governo, partecipa all'orientamento strategico dell'Azienda - anche se occorre mantenere una distinzione fra alta vigilanza e gestione strategica - e deve avere la competenza di dare al Consiglio di Stato suggestioni e indicazioni di principio o di ordine programmatico per la definizione degli obiettivi strategici (**cpv. 2 lett. b**). È qui recepito il modello federale di cui all'art. 28 cpv. 1 e cpv. 1bis della Legge federale sul Parlamento del 13 dicembre 2002.

Al **cpv. 1** del disegno viene precisato che la strategia dello Stato (proprietario dell'Azienda) deve essere coerente con gli indirizzi del Piano energetico cantonale, l'Azienda nell'elaborazione degli obiettivi strategici, obiettivi che il Consiglio di Stato deve approvare, dovrà quindi conformarsi a questi indirizzi.

Si noti che, secondo il rapporto di gestione AET 2012 (p. 14), la strategia generale si basa sui seguenti 6 pilastri: le energie rinnovabili (100% entro il 2050), l'efficienza energetica nel proprio parco di produzione, lo sviluppo di mercati mirati (segnatamente in Svizzera e in Italia), la rete elettrica cantonale, i nuovi ruoli assegnati dal Piano energetico cantonale e infine la cooperazione con altre aziende elettriche nel Cantone e fuori Cantone.

Art. 5 (Vigilanza)

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza diretta per il tramite di un ampio diritto d'informazione su tutte le tematiche di strategia aziendale e di gestione dei rischi, come pure per il tramite dei canali di controlling finanziario e di reporting sistematico da parte del CdA (**cpv. 2**). La Commissione del controllo del mandato pubblico, espressione ridotta della Commissione speciale dell'energia, è il referente del GC in sede di informazione sugli esiti della vigilanza diretta (**cpv. 3**).

Art. 6 (Alta vigilanza)

Referente dell'alta vigilanza del Gran Consiglio è la Commissione speciale dell'energia che acquista pertanto un ruolo permanente e opera nello specifico per il tramite della sua sotto-commissione denominata come finora Commissione del controllo del mandato pubblico (**cpv. 1**).

La rieleggibilità nella Commissione del controllo del mandato pubblico, la decadenza della nomina e le incompatibilità della carica possono essere disciplinate in sede di regolamento (**cpv. 2**).

È ribadito l'obbligo del segreto d'affari e d'ufficio dei membri di detta Commissione, come tuttora (**cpv. 3** e art. 5a cpv. 5 della legge vigente).

Il **cpv. 4** riprende l'art. 5 cpv. 2 della legge vigente.

L'art. 5 cpv. 4 della legge vigente statuisce che *“gli impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione ed il normale commercio di energia, e segnatamente quelli relativi ai nuovi impianti, partecipazioni, rinnovamenti importanti, o anche quelli commerciali, in quanto domandino l'accensione di mutui eccedenti il normale fabbisogno*

d'esercizio o la concessione di importanti garanzie a lunga scadenza, sono soggetti all'approvazione del Gran Consiglio."

Come rilevato in dottrina, il quesito se e come delimitare o definire puntualmente il quadro di questi impegni straordinari e particolarmente importanti non può essere risolto dal mero profilo tecnico-giuridico, ma rimane essenzialmente di valenza politica: una via interpretativa del vigente art. 5 cpv. 4 LAET in un'ottica contemporanea potrebbe consistere nel richiedere l'avallo granconsigliare, indipendentemente dalla possibilità di effettuare le operazioni senza dipendere da mezzi di terzi, laddove tali operazioni siano suscettibili di causare pregiudizi o vincoli finanziari importanti per il futuro dell'azienda, ad esempio perché quantificabili come decisioni di principio che potrebbero obbligare l'ente ad intervenire in modo massiccio in futuro²³. Ovviamente, accanto a queste, possono darsi situazioni nelle quali gli impegni dell'Azienda possono travalicare il perimetro del suo scopo più tipico: come risulta dal tenore letterale della norma, l'elencazione ivi contenuta ha soltanto carattere esemplificativo²⁴.

Si ritiene di palmare evidenza che qualsiasi formulazione di rinvio al GC, proprio perché deve forzatamente appoggiare su un criterio giuridicamente indeterminato, non può che dare luogo a insicurezza e incertezza di applicazione, con la conseguenza di causare fastidiose incoerenze, d'altronde - e purtroppo - già avvenute nel passato.

Il principio espresso dalla norma vigente (art. 5 cpv. 4: *"Gli impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione ed il normale commercio di energia, e segnatamente quelli relativi ai nuovi impianti, partecipazioni, rinnovamenti importanti, o anche quelli commerciali, in quanto domandino l'accensione di mutui eccedenti il normale fabbisogno d'esercizio o la concessione di importanti garanzie a lunga scadenza, sono soggetti all'approvazione del Gran Consiglio."*) viene riproposto in termini sintetici, ma con la sfumatura nuova di elevare il livello degli impegni dell'Azienda sottratti alla preventiva approvazione del Gran Consiglio al fine di evitare nel limite del possibile incongruenze di applicazione, nel senso che dovrà trattarsi di *"impegni straordinari e particolarmente importanti dell'Azienda"* (mentre che l'art. 5 cpv. 4 della legge vigente stabilisce il limite a livello di *"impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione ed il normale commercio di energia"*). Ne consegue che di principio i progetti d'investimento anche importanti ma coerenti con la strategia del proprietario (che a sua volta deve essere congruente con il PEC) non richiedono l'approvazione del Gran Consiglio, sarà invece necessaria l'approvazione preventiva del Parlamento per progetti d'investimento o partecipazioni non conformi al PEC oppure, nonostante siano conformi al PEC, particolarmente rilevanti.

Sulla scorta della sentenza 29 gennaio 2007 del Tribunale federale in re Metanord²⁵, viene precisato che la deliberazione di approvazione non è soggetta a referendum, non essendo dato il referendum finanziario contro un decreto cantonale che non implichi direttamente spese a carico dello Stato: per ammettere il referendum finanziario occorre infatti che il patrimonio finanziario della collettività ne risulti diminuito e ciò attraverso una spesa nuova e non vincolata²⁶.

²³ MICHELE ALBERTINI, *Autonomia degli enti di diritto pubblico e vigilanza parlamentare*, con particolare riferimento all'Azienda Elettrica Ticinese, RtiD II-2005 pag. 465 e 472; STEFANO GHIRINGHELLI, *parere inedito del 18 ottobre 1984 all'attenzione del Consiglio di Stato*.

²⁴ STEFANO GHIRINGHELLI, *ibidem*

²⁵ RtiD I-2007 N. 32

²⁶ DTF 112 la 221 consid. 2a. Rimane riservata la possibilità di introdurre il referendum finanziario anche in questo caso, attraverso un'esplicita disposizione di legge (MICHELE ALBERTINI/GUIDO CORTI, *Concessione di crediti, modifica dei progetti a cui sono destinati, stralcio e decadenza*, RtiD II-2010 pag. 303, N.9 e nota 10)

Art. 7 (Organi)

Gli organi dell'Azienda sono tre: consiglio di amministrazione, direzione e ufficio di revisione. L'ufficio di revisione esterno dovrà però essere un ufficio abilitato ad analizzare e verificare un conto di gruppo ai sensi dell'art. 963 seg. CO. Esso, ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 del Disegno, viene nominato dal consiglio di amministrazione in accordo con il Consiglio di Stato. I requisiti di indipendenza (cfr. art. 728 CO) e di abilitazione (cfr. Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, RU 221.302) che deve osservare l'ufficio di revisione danno ampie garanzie sull'efficienza di questo controllo. Viene dunque abolito l'ufficio di revisione del Gran Consiglio (art. 14 legge vigente), in quanto che al GC competerà l'alta vigilanza e non più la vigilanza diretta; è d'altronde opinabile che figurino fra gli organi dell'Azienda persone che devono rispondere all'organo detentore dell'alta vigilanza.

Art. 8 (Consiglio di amministrazione: autorità di nomina, composizione, ineleggibilità, durata in carica, capacità di deliberare)

Cpv. 1: viene precisato che l'intero CdA, come pure ogni suo singolo membro può essere revocato *"in ogni tempo per motivi oggettivamente fondati, previa informazione della Commissione del controllo del mandato pubblico."* Non è dunque possibile una revoca per motivi soggettivi, riservato ovviamente il risarcimento qualora la revoca appaia giuridicamente infondata (cfr. art. 404 CO).

Cpv. 2: viene sancito il criterio generale dell'indipendenza, di ordine politico, specie partitico e il criterio dell'imparzialità, di ordine funzionale. Si precisano in particolare i criteri di incompatibilità funzionale; in particolare sono esclusi i membri del Governo e del Parlamento e i funzionari governativi, i magistrati dell'ordine giudiziario, nonché gli usuali motivi di incompatibilità di parentela e affinità; in linea con la recente riforma della Costituzione cantonale (nuovo art. 29a, approvato in votazione popolare il 9 febbraio 2014). Si è ritenuto opportuno, trattandosi di quadri dirigenti di un'azienda parastatale che devono godere della considerazione e della pubblica fiducia, prescrivere l'incompatibilità con condanne contrarie alla dignità della carica. Devono essere considerati contrari alla dignità della carica i reati patrimoniali (contemplati agli artt. 137 - 132 ter CP, ad esempio appropriazione indebita, furto, truffa, amministrazione infedele), anche nel caso in cui la violazione commessa sia di minore gravità perché i membri del consiglio di amministrazione gestiscono beni pubblici. L'autore può avere agito di persona o essere intervenuto quale istigatore o quale complice. A questi reati vanno poi aggiunti i gravi reati intenzionali (ad esempio omicidio, rapina, violenza carnale, riciclaggio di denaro).

Cpv. 3: si precisano in particolare i criteri di incompatibilità professionale, in particolare sono esclusi il personale dirigente di aziende in potenziale concorrenza con AET o con sue società affiliate o partecipate (si pensi alle aziende di produzione nel ramo idroelettrico, elettrico o elettronico, del gas naturale, ecc.). Premesso che possono darsi situazioni nelle quali l'osservanza rigorosa dei criteri di incompatibilità professionale impedisca la nomina di persone la cui esperienza e le cui conoscenze possano essere di grande utilità per la gestione di AET, si è ritenuto necessario introdurre la facoltà del Consiglio di Stato di derogare a questo rigore, ma unicamente nell'assoluto e preminente interesse dell'Azienda, atteso tuttavia che in caso di conflitto di interessi il membro del consiglio di amministrazione interessato deve astenersi dalla discussione e dal voto su decisioni singole e strategiche. Ovviamente vale anche per queste persone l'incompatibilità della carica quando sono state condannate in via definitiva per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

Questi requisiti d'incompatibilità sono già oggi disciplinati agli artt. 3 e 4 del Regolamento del Consiglio di Stato sui criteri di nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Azienda, del 30 aprile 2014.

Cpv. 4: dà facoltà al Direttore/alla Direttrice del DFE - quando lo ritiene, nel solco della vigilanza diretta - di partecipare a titolo informativo ma solo consultivo alle sedute del CdA, senza con ciò sconvolgere lo schema della separazione di competenze fra l'Esecutivo (che esercita la vigilanza diretta) e il CdA.

Cpv. 5: disciplina la durata massima della carica e la rieleggibilità, entro il periodo di durata in carica, a ogni scadenza di 3 anni, come finora (art. 7 cpv. 3 legge vigente). Altre norme d'ordine dell'art. 7 vigente saranno trasportate nel regolamento; la norma transitoria (art. 22) regola la durata di scadenza della carica per i membri del CdA in funzione all'entrata in vigore della legge.

Cpv. 6: esso riprende testualmente l'art. 8 cpv. 3 della legge vigente.

Art. 9 (Consiglio di amministrazione: criteri di nomina)

I criteri che presiedono alla nomina dei membri del CdA, di cui al **cpv. 1**, secondo le raccomandazioni del perito, devono contemplare i seguenti aspetti: competenze tecnico-professionali (conoscenze di base per la lettura e l'interpretazione di rapporti finanziari, bilanci e conti economici), capacità aziendali (identificazione dello scopo aziendale, competenze di riflessione analitica e strategica, capacità di carico e capacità di resistenza allo stress) competenze specifiche nel campo energetico, idoneità relazionali (capacità di lavorare in team, competenze critiche, indipendenza e oggettività) e infine capacità personali (disponibilità temporale, rapidità, flessibilità e integrità). Si rinvia al riguardo al Codice etico, approvato dal CdA il 18 novembre 2010.

Il **cpv. 2** ha lo scopo di garantire che tutte le competenze di cui sopra siano assicurate in seno al CdA, secondo principi di sinergia.

Art. 10 (Convocazioni, sedute e capacità di deliberare)

Questa norma riprende sostanzialmente l'art. 8 della legge vigente, con la significativa differenza (**cpv. 2**) che, per rendere più agile la presa di decisioni, il "quorum" è stato ridotto alla presenza di soli 4 membri (maggioranza assoluta dei membri). Analogamente all'art. 715 CO ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta (**cpv. 1**); anche il direttore, conformemente al vigente art. 8 cpv. 2, ha questo potere; il **cpv. 3** disciplina l'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi personale, da distinguere dall'ineleggibilità disciplinata all'art. 8 cpv. 2.

Art. 11 (Attribuzioni)

Il **cpv. 1** rinvia alle attribuzioni inalienabili del CdA della SA (art. 716a CO), che consistono in concreto nelle seguenti competenze: l'alta direzione dell'impresa e il potere di dare le istruzioni necessarie, la definizione dell'organizzazione, l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e l'allestimento del piano finanziario, la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti e delle direttive interne, l'allestimento del rapporto di gestione e infine l'avviso del giudice in caso di eccedenza di debiti (cfr. art. 725 CO).

Il **cpv. 2** riprende e aggiorna l'elenco di cui all'art. 9 della legge vigente, in particolare abroga l'attuale art. 9 lett. j (*"sottopone al Consiglio di Stato per l'approvazione le convenzioni sulla delimitazione delle zone"*), e ciò perché, in virtù della delega contenuta nella LAEI, la LA-LAEI ha suddiviso il territorio cantonale in comprensori di rete (art. 4) e, in sede di Regolamento, ha specificato i singoli gestori di rete e i relativi comprensori (Allegato al Regolamento, RL 9.1.7.3.1).

Art. 12 (Emolumenti)

I criteri applicabili secondo la Public corporate Governance nella fissazione delle indennità dovute ai CdA di imprese statali autonome sono partitamente descritti nel più recente testo svizzero in tema di Public Corporate Governance²⁷. In generale gli emolumenti dovrebbero essere fissati a dipendenza dei compiti principali attribuiti al CdA, con due gradi poi di correzione: in sede di Benchmark (1a correzione) e (2a correzione) in sede di esame dal profilo dell'equità dell'onorario (dal profilo delle prestazioni, dal profilo della giustizia sociale e dal profilo dell'equità aziendale). Questa norma rinvia genericamente ai criteri invalsi in Svizzera²⁸.

Art. 13 (Direzione)

In sostanza questa norma riprende il vigente art. 13, adattando la formulazione con il rinvio al regolamento per la gestione e l'organizzazione e alle direttive interne, da intendersi in particolare il Codice etico.

Art. 14 (Ufficio di revisione)

Come detto sopra, l'ufficio di revisione del Gran Consiglio è abolito e l'ufficio di revisione indipendente esterno sarà nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il Consiglio di Stato. I requisiti dell'ufficio di revisione sono quelli statuiti agli artt. 728 e seg. CO (indipendenza, verifica obiettiva, competenza specifica per l'analisi di un conto di gruppo; art. 963 seg. CO). Si noti che il Consiglio di Stato, a differenza dell'art. 15 della legge vigente, nel disegno non solo prende conoscenza dei conti, del bilancio e del rapporto di revisione, ma pure approva questi documenti e riferisce annualmente al Gran Consiglio (art. 4 cpv. 4, art. 11 cpv. 2 lett. j e art. 17 cpv. 2 del disegno).

Art. 15 (Rapporti d'impiego)

Si ritiene opportuno specificare espressamente che i rapporti d'impiego sono retti dal diritto privato²⁹; i rapporti di lavoro sono dunque disciplinati dal CO, in particolare dalle disposizioni sul contratto individuale di lavoro (art. 318 seg. CO). In tal modo, l'assunzione del lavoratore e lo scioglimento del contratto sarà nettamente più agile che non nel rapporto di diritto pubblico.

Si noti tuttavia che fra il CdA di AET e l'OCST rispettivamente la VPOD, in rappresentanza dei dipendenti di AET e della Commissione Dipendenti, è stata sottoscritta il 30 novembre 2012 una Convenzione collettiva di lavoro (CCL). In questa convenzione all'art. 21 è fatto rinvio a un codice etico che riassume i principi etici e le regole di condotta in cui AET si riconosce e che mira a raccomandare, ed è precisato *che "le parti s'impegnano a rispettare i principi presenti nel codice adottato da AET."* Questa convenzione è entrata in vigore il 1. gennaio 2013, scadrà il 31 dicembre 2017 e si riterrà tacitamente rinnovata per un altro anno e così di seguito se non sarà disdetta almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata da una delle parti (art. 38); l'art. 32 CCL istituisce in

²⁷ KUNO SCHEDLER/ROLAND MÜLLER/ROGER W. SONDEREGGER, Public Corporate Governance, Handbuch für die Praxis, II ediz, 2013, pp. 192-198

²⁸ ROLAND MÜLLER, Honorierung von Verwaltungsräten aus rechtlicher Sicht, in ZBJV 2011 pp. 113-144

²⁹ Alla stregua peraltro di altri istituti di diritto pubblico (EOC, ACR, BSCt)

particolare una Commissione paritetica aziendale (CPA), alla quale spetta vigilare sull'applicazione e l'interpretazione del CCL e procedere a richiesta di una delle parti a controlli sull'applicazione del CCL (art. 2 dell'Allegato 6 del CCL); contro le decisioni della CPA è dato ricorso alla Commissione speciale di ricorso (art. 6 Allegato 6). Una legge quadro come quella in oggetto, vista l'autonomia aziendale e la vigilanza dello Stato, non deve fare obbligo all'Azienda di emanare una convenzione collettiva di lavoro; d'altronde il Consiglio di Stato in sede di regolamento di applicazione (art. 20 del disegno) se lo riterrà opportuno potrà sempre fare obbligo all'Azienda di emanare una normativa contrattuale collettiva.

Art. 16 (Rapporti giuridici e responsabilità)

Occorre anzitutto precisare che i rapporti giuridici di AET sono talvolta retti dal diritto pubblico (si pensi alle norme tariffarie o al diritto di allacciamento, demandate alla competenza di EICOM), di modo che è necessaria una riserva del diritto federale imperativo.

Questa norma colma una lacuna della legge vigente che non disciplina la responsabilità civile degli organi e del personale dell'Azienda, atteso ad ogni modo che la legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici non è applicabile (art. 2 lett. b LResp). Il diritto federale con l'esplicito rinvio al diritto privato funge dunque da diritto cantonale suppletivo; si pensi in particolare all'art. 55 CC (responsabilità della persona giuridica per l'agire dei suoi organi), all'art. 55 CO (responsabilità del padrone d'azienda per l'agire dei suoi lavoratori ed ausiliari), all'art. 58 CO (responsabilità del proprietario dell'opera, riservate le responsabilità oggettive aggravate, disciplinate da leggi speciali) e alle norme sulla responsabilità civile del possessore di un impianto di cui agli artt. 27 e seguenti della Legge federale sugli impianti elettrici (RS 734.0), nonché agli artt. 33 e seguenti della Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.1).

Onde chiarire che i criteri della responsabilità degli organi (CdA, direzione e tutti coloro che si occupano della gestione dell'Azienda, nonché i revisori) verso lo Stato e verso i terzi danneggiati (nel fallimento e fuori del fallimento) non sono i criteri della responsabilità per colpa di cui agli artt. 41 seg. CO (come secondo il diritto vigente), si è invece ritenuto necessario rinviare esplicitamente agli artt. 752-760 CO, la cui applicazione avviene a titolo di diritto pubblico suppletivo, in analogia con l'art. 20 LEOC e con l'art. 16 LACR.

A quest'ultimo riguardo si fa notare che, secondo una corrente più persuasiva della dottrina, la ripartizione dei compiti in seno al CdA costituisce un caso di applicazione della solidarietà cosiddetta "differenziata", introdotta dall'art. 759 cpv. 1 CO. L'art. 754 cpv. 2 CO permette d'altronde all'amministratore che reca la prova liberatoria di sgravarsi di ogni responsabilità riguardo al terzo leso; l'applicazione della solidarietà differenziata consacrata all'art. 759 cpv. 1 CO mantiene per contro il principio della responsabilità solidale fra i membri del CdA, pur ammettendo che l'importo del danno - che un amministratore, al quale non era stato attribuito il compito, è tenuto a risarcire - possa essere ridotto in rapporto al danno totale riconosciuto alla parte lesa.

Questo grado accresciuto di responsabilità civile comporterà per i membri del consiglio di amministrazione e per gli altri organi dell'Azienda l'obbligo di prestare una copertura assicurativa adeguata per la responsabilità civile professionale che causerà loro una spesa da considerare a livello di emolumenti da corrispondere al consigliere di amministrazione (**cpv. 3**). Sarà il Consiglio di Stato in sede di regolamento a fissare la copertura minima e le modalità di prestazione di questa copertura.

Art. 17 (Rendiconto, tenuta della contabilità e destinazione dell'utile)

Questa norma riprende in un solo testo gli artt. 17, 18 e 19 della legge vigente, con le seguenti modifiche di rilievo:

- al **cpv. 2** è introdotta l'approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale da parte del Consiglio di Stato, che si esprimerà al riguardo con messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio. Al Parlamento viene infine assegnato un termine di 14 mesi dalla chiusura dell'esercizio, vale a dire cinque mesi dopo l'approvazione e il relativo messaggio del Consiglio di Stato, in concreto da fine febbraio dell'anno successivo all'approvazione del Consiglio di Stato; il GC avrà così tempo da inizio ottobre fino a fine febbraio del secondo anno successivo all'anno di chiusura dell'esercizio per esaminare questi documenti per il tramite della Commissione del controllo del mandato pubblico, il Consiglio di Stato eserciterà invece le sue competenze da giugno a settembre dell'anno successivo all'anno di chiusura dell'esercizio³⁰.
- al **cpv. 3** si rinvia agli artt. 963 seg. CO sull'allestimento del conto consolidato annuale e viene prescritto che il conto annuale deve osservare le raccomandazioni contabili adeguate fissate dal regolamento aziendale (e ciò per assicurarne il costante aggiornamento).

Art. 18 (Esonero dalle imposte, compenso e riparto)

Il vigente art. 4 si propone di compensare la perdita di imposte comunali a seguito dell'esonero dell'imposta; l'importo dell'indennità non dovrebbe però in nessun caso essere superiore al valore presumibile di questa perdita. Per stabilirlo occorrerebbe procedere a una simulazione dell'ipotetico gettito d'imposta dell'AET per Comuni sede di impianti sulla base dell'attuale tassazione delle Partnerwerke³¹. Il laborioso art. 4 della legge vigente nella sua ultima versione è scaturito dall'approvazione all'unanimità del Gran Consiglio (nella seduta del 18 ottobre 1987) dell'indennità fissata in fr. 13.60 all'anno per kW lordo. Questo calcolo è stato ripreso nella Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 (RL 10.2.3.2).

Si ricorda inoltre che con l'accettazione il 18 ottobre 2010 da parte del Parlamento del progetto di legge che accompagnava il messaggio n. 6273 - "Modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI) a seguito della verifica periodica della Legge prevista dall'art. 23 LPI e controprogetto indiretto all'iniziativa elaborata per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati e la modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) attraverso l'aumento del contributo di localizzazione geografica dell'art. 15 LPI" - i Comuni beneficiari di questo compenso hanno visto aumentare sensibilmente i contributi per localizzazione geografica (30% dei canoni d'acqua).

In buona sostanza l'Ufficio energia (su delega del Consiglio di Stato) calcola la potenza lorda media (in kW) sulla base dei quantitativi d'acqua utilizzabili negli impianti di AET, e determina pertanto l'importo che ogni anno viene distribuito. L'ultima modifica del compenso di fr. 13.60 per kW lordo è stata effettuata nel 1987; l'ultima determinazione

³⁰ Trattasi ovviamente di termini d'ordine, che non sono comunque sprovvisti di valenza politica.

³¹ Rapporto 23 settembre 1987 della Commissione speciale dell'energia sul messaggio 11 dicembre 1986, n. 3114, concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio degli esercizi 1984 e 1985 dell'AET, come pure la modificazione della LAET, in RVGC, Sezione ordinaria primaverile 1987, vol. II, pp. 878 seg.

della potenza lorda media risale invece al 2008. Da quell'anno quindi l'indennità distribuita ai Comuni non è più cambiata.

Ad ogni Comune sede degli impianti si attribuiscono fr. 5.- per abitante (minimo 8'750.-); il rimanente viene distribuito nella misura del 50% in base alle stime immobiliari degli impianti di AET, nella misura del 30% in base ad un calcolo (vigente art. 4 cpv. 8a), definito sui salti teorici dei corsi d'acqua e sui deflussi naturali misurati alla captazione e per il rimanente 20% considerando le lunghezze di sponda naturali e i deflussi naturali misurati alla captazione.

Il **cpv. 1** riprende il vigente art. 4 cpv. 1 con le opportune precisazioni.

Il **cpv. 2** determina l'importo di base per il calcolo del compenso. Nel 1986 il Consiglio di Stato nel suo messaggio di modifica della LAET aveva proposto di aumentare il compenso ai Comuni da fr. 5.45 a fr. 10.- per kW lordo per allinearsi al compenso analogo versato dalla Confederazione ai Cantoni; il Parlamento l'aveva portato al valore attuale di fr. 13.60. I motivi della decisione del Parlamento del 1987 furono i seguenti³²:

- sicura copertura delle perdite d'imposta subite dai Comuni;
- inadeguatezza della tassazione delle Partnerwerke.

Il **cpv. 3** definisce i criteri già attualmente in vigore all'articolo 4; si è precisata la definizione di popolazione, in quanto già oggi la Divisione delle contribuzioni utilizza quella residente permanente, e si è modificato il termine nell'attuale art. 4 cpv. 7 "in ragione della perequazione", in quanto la stessa Divisione utilizza le stime immobiliari degli impianti di AET per attribuire una parte dell'importo destinato ai Comuni.

Nel Regolamento dovranno essere fissati:

- l'indennità pro capite per Comune, attualmente di fr. 5.-
 - il limite minimo di queste indennità, attualmente di fr. 8'750.-
- e specificati i calcoli come nell'attuale art. 4 cpv. da 3 a 8.

In alternativa, la revisione non solo dell'articolo ma anche del calcolo è certamente possibile, ma è necessario innanzitutto interrogarsi se lo si vuole effettivamente fare dal punto di vista politico: ai tempi della fissazione del compenso a fr. 13.60, gli utili di AET erano di circa 8-9 milioni (con l'eccezione del 1985 = 3.8 milioni), mentre che ora sono molto superiori prima della devoluzione dell'utile allo Stato e alle riserve (2012 = 21.2 milioni). Si nota tuttavia che AET ha già segnalato al CdS che le prospettive di utili per i prossimi anni non sono positive.

Confronto con la tassazione applicata alle Partnerwerke e con una tassazione ordinaria

Sulla base dei conti 2012 sono state effettuate simulazioni per valutare metodo e importo di una tassazione alternativa quale riferimento per il riparto delle imposte ai Comuni a titolo di compensazione dell'esonero di AET dal pagamento delle imposte. Attualmente AET versa ai Comuni un'indennità di 1.55 milioni di franchi.

Applicando le disposizioni del Codice delle obbligazioni per le SA, il riversamento ai Comuni sarebbe di 2.54 milioni di franchi, mentre l'utilizzo del metodo applicato alle Partnerwerke porterebbe ad un riversamento ai Comuni di 0.84 milioni di franchi (in entrambi i casi si è anche considerata la quota di riversamento sulla stima immobiliare).

³² Rapporto citato del 23 settembre 1987 della Commissione speciale energia, ibidem, pag. 882.

Per quanto riguarda il calcolo della “*Tessiner Methode*” è utile ricordare che l’obiettivo delle Partnerwerke è quello di produrre energia a favore degli azionisti, mentre che AET acquista e distribuisce anche energia sul mercato. Sarebbe quindi concettualmente sbagliato applicare questo metodo ad un’azienda che effettua anche commercializzazione di energia.

Il calcolo per le Partnerwerke è effettuato nel modo seguente: dalla somma degli attivi di bilancio a valore contabile si determina, applicando una percentuale del 27%, l’importo del capitale proprio imponibile ai fini cantonali e comunali. Questa percentuale è stata definita per determinare il grado di capitale proprio necessario per affrontare un investimento di quella natura.

È stata fissata a livello cantonale sulla base di quella utilizzata a livello federale per la definizione del capitale proprio dissimulato.

A questo importo si applica una percentuale del 4% (parametro per la redditività del capitale fissato in base alla redditività media delle obbligazioni della Confederazione a 10 anni al quale si aggiunge un 1%) e si deducono le riserve. Il valore minimo deve comunque essere costituito dal capitale di dotazione. In questo modo si determina un utile ipotetico (nel caso specifico di AET 1.6 milioni di franchi per il 2012) e in seguito il gettito fiscale complessivo.

La differenza più significativa tra il metodo utilizzato oggi per il riparto ai Comuni e la “*Tessiner Methode*” è da ricercare nei motivi storici che hanno portato alla creazione di questo metodo applicato alle Partnerwerke. Questa calcolazione è stata infatti introdotta per le società che si occupano unicamente di produzione e non anche di commercializzazione di energia elettrica. In questo caso infatti il prezzo di vendita permette di coprire anche i costi di produzione e di disporre di margini di retribuzione.

Art. 19 (Rimedi di diritto)

Questa norma riprende tale e quale il vigente art. 19a, ricordando altresì che, con la nuova LPAm del 24 settembre 2013, il termine ordinario di ricorso è di 30 giorni. Quando si parla di decisioni di diritto amministrativo di AET (ovvero fondate sul diritto pubblico) si pensa in particolare alle decisioni di aggiudicazione nell’ambito di concorsi di appalto, essendo l’AET assoggettata alla LCPubb e al CIAP (art. 2 cpv. 1 LCPubb), in quanto azienda preposta a compiti d’interesse cantonale.

Rimane per contro il problema della competenza della ECom in materia di controversia sull’accesso alla rete, sulle condizioni per l’utilizzazione della rete, sui tariffari e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete e sulle tariffe dell’energia elettrica, le cui decisioni sono suscettibili di ricorso al Tribunale amministrativo federale (artt. 22-23 LAEI, RS 734.7).

Occorre poi precisare che la costruzione e la modifica di impianti elettrici è retta dalla Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole del 24 giugno 1902 (LIE, RS 734.0). Secondo questa legge, dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani, l’autorità competente trasmette al Presidente della Commissione federale di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate (art. 45 cpv. 2 LIE). Competente a dirimere le vertenze circa l’indennità da riconoscere ai proprietari dei fondi toccati è la Commissione federale di stima. L’indennità viene fissata secondo i principi della Legge federale sull’espropriazione del 20 giugno 1930 (LEspr, RS 711).

La costituzione dei diritti necessari per l'esercizio su un fondo di una linea di trasmissione di energia elettrica avviene nella forma della servitù prediale (art. 676 cpv. 2 CC). La novella LIE, in vigore dal 1° gennaio 2008, contempla il nuovo articolo 15a (introdotto dalla LAEI), secondo la quale le linee e gli impianti accessori necessari per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica sono di proprietà delle imprese del settore energetico che li hanno edificati o acquistati da terzi (cfr. anche l'art. 676 cpv. 1 CC). L'indennizzo viene fissato secondo i principi di cui agli art. 19 seg. LEspr. In determinati casi (ad es. inerenti ai rumori e all'elettrosmog), la Commissione federale di stima è però chiamata ad applicare anche i principi degli art. 679 e 684 CC. Il TF ha stabilito che nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato per immissioni dovute alla vicinanza di una linea elettrica ad alta tensione si applicano, *mutatis mutandis*, le regole previste per le immissioni di rumore³³

A questo scopo si è introdotta una riserva in sede di tutela giurisdizionale con il rinvio alle leggi federali.

Art. 20 (Disposizioni di applicazione)

Questa norma conferisce al Consiglio di Stato la facoltà di disciplinare le norme di applicazione in parte espunte dalla legge per motivi di sistematica, priorità, importanza e tecnica legislativa.

IV. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Questo disegno di legge concretizza la Scheda n. 70 (*"Governo d'impresa - regole applicabili alla gestione e al controllo degli enti parastatali."*) delle Linee direttive 2012-2015.

Questa riforma non ha conseguenze finanziarie sulla gestione corrente e non ha ricadute sul Piano finanziario.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra alta considerazione

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

³³ DTF 129 II 420; FILIPPO GIANONI, Espropriazione e impianti elettrici: il punto della situazione, RtiD II-2013 pag. 457 ss., 477-478.

Bibliografia essenziale

- Messaggio 713 del 25 ottobre 1957 concernente la costituzione dell'AET
- Rapporto 713 R del 6 giugno 1958 della Commissione speciale sul messaggio concernente la costituzione dell'AET
- Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1958, seduta XVII e XVIII, pag. 554 segg.
- BRUNO BAUER, Rapporto preliminare sul problema della creazione di un'azienda elettrica cantonale nel Ticino, Dipartimento dell'economia pubblica, 24 maggio 1956, inedito
- FRANCO ROMERIO, 50 anni di energia per il Ticino, AET 2009, pag. 75 segg.
- FRANCO ROMERIO, Il settore idroelettrico in Ticino, i suoi legami con il mercato svizzero e la politica cantonale in materia di energia elettrica, 1894-1994-2004, Série de publications du CUEPE, n. 54.
- KUNO SCHEDLER/ROLAND MÜLLER/ROGER W. SONDEREGGER, Public Corporate Governance - Handbuch für die Praxis, Berna 2013, II. Ed.
- MICHELE ALBERTINI, Autonomia degli enti di diritto pubblico e vigilanza parlamentare, con particolare riferimento all'Azienda elettrica ticinese, RtiD II-2005 pag. 429 segg.
- GUIDO CORTI, I rapporti fra Cantone e enti parastatali e fra il Consiglio di Stato e i loro organi, RtiD I-2007 pag. 513 segg.
- GIORGIO DE BIASIO/RAFFAELE REGAZZONI, Rapporto a margine della perizia del dott. oec. Roger W. Sonderegger in tema di Public Corporate Governance in Ticino, Bellinzona, 27 febbraio 2013, inedito
- PIERRE LOUIS MANFRINI, Analyse de l'étendue et des instruments de la surveillance exercée par le Canton du Tessin sur l'entreprise électrique tessinoise (Azienda elettrica ticinese - AET), Ginevra, 20 aprile 2011, inedito
- MATTHIAS FINGER, Dynamique de la nouvelle gestion publique et rôle du parlement, in François Bellanger/Thierry Tanquerel (Ed.), Les contrats de prestations, Basilea 2002, pag. 99 segg.
- ANDREAS LIENHARD, Grundlagen der Public Corporate Governance, in Association suisse du droit public de l'organisation, Annuaire 2008, Droit public de l'organisation - responsabilité des collectivités publiques - fonction publique, pag. 43 segg.
- RAPHAËL MAHAIM, L'Etat et les entreprises électriques: quel pilotage public dans un marché libéralisé, in Association suisse du droit public de l'organisation, Annuaire 2008, Droit public de l'organisation - responsabilité des collectivités publiques - fonction publique, pag. 79 segg.

Disegno di

LEGGE

sull'Azienda elettrica ticinese (LAET)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 24 giugno 2015 n. 6953 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

**Natura giuridica e
iscrizione nel
registro di
commercio**

¹L'Azienda elettrica ticinese è un istituto cantonale di diritto pubblico indipendente dall'amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria e sede a Bellinzona, iscritto nel registro di commercio con la ragione sociale "Azienda elettrica ticinese".

²L'Azienda è autonoma a livello di organizzazione e gestione; essa tiene una contabilità propria ed è gestita in base a principi economico-aziendali.

³Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia non si estende agli impegni di società affiliate.

Art. 2

Scopi e indirizzi

¹L'Azienda ha per scopi principali la produzione, il trasporto e il commercio di energia elettrica.

²L'Azienda, conformemente alle norme della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn) e al Piano energetico cantonale (PEC), concorre all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie da fonti rinnovabili; promuove l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie da fonti rinnovabili.

³L'Azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a carbone - in Svizzera e all'estero - né direttamente né indirettamente tramite partecipazione a società o enti di produzione di energia di questo genere.

⁴Sul totale dell'energia fornita, l'Azienda deve poter offrire al consumatore finale in Ticino una quota minima del 90% di energia certificata di origine rinnovabile a prezzi concorrenziali.

Art. 3

Mezzi

Per adempiere i suoi compiti l'Azienda dispone

- a) del capitale di dotazione fornito dallo Stato, sul quale essa dovrà corrispondere annualmente allo Stato un interesse pari all'interesse medio pagato dallo Stato nell'anno corrente per la provvista del suo capitale,
- b) delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale, di altri impianti, nonché delle quote di energia provenienti da partecipazioni del Cantone,
- c) dei mezzi e degli impianti propri, come pure delle quote di energia provenienti da partecipazioni dell'Azienda.

Capitolo secondo - Strategia del proprietario e vigilanza

Art. 4

Strategia del proprietario

¹L'Azienda definisce in un documento apposito, d'intesa con il Consiglio di Stato, ogni quattro anni gli obiettivi strategici che lo Stato intende perseguire, in coerenza con il Piano energetico cantonale, come proprietario dell'Azienda.

²Nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi strategici il Gran Consiglio

- a) si informa, mediante i rapporti che gli sottopone il Consiglio di Stato, sulla realizzazione di detti obiettivi,
- b) dà al Consiglio di Stato indicazioni di principio per definire gli obiettivi strategici adeguati allo scopo dell'Azienda e prende decisioni genericamente programmatiche.

³Il consiglio di amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio di Stato in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la relativa verifica.

⁴Il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio, in sede di approvazione dei conti aziendali, sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati d'intesa con l'Azienda.

Art. 5

Vigilanza

¹L'Azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza diretta.

²Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza mediante l'esercizio del più ampio diritto d'informazione su tutte le tematiche inerenti alla strategia aziendale e alla gestione dei rischi, nonché di rilevanza per l'attività dell'Azienda, come pure per il tramite del controlling finanziario e di un sistema standardizzato di reporting da parte del consiglio di amministrazione. Questi diritti d'informazione si estendono anche alle società affiliate e partecipate dall'Azienda, purché non pregiudichino gli interessi di altre imprese partecipanti.

³Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione del controllo del mandato pubblico sugli esiti della sua vigilanza diretta, come pure ogni qualvolta questa Commissione ne faccia esplicita richiesta.

Art. 6

Alta vigilanza

¹Il Gran Consiglio, per il tramite della Commissione speciale dell'energia e per essa della Commissione del controllo del mandato pubblico, esercita l'alta vigilanza sull'Azienda.

²La Commissione del controllo del mandato pubblico è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della Commissione speciale dell'energia per la durata della legislatura. Il regolamento disciplina la rieleggibilità, la decadenza della nomina, le incompatibilità della carica.

³La Commissione del controllo del mandato pubblico prende conoscenza dei rapporti del Consiglio di Stato sugli esiti della vigilanza diretta e riferisce al Gran Consiglio, nella misura compatibile con gli interessi dell'Azienda, riservato l'obbligo al segreto d'affari e d'ufficio dei suoi membri.

⁴Il Gran Consiglio, previo rapporto della Commissione del controllo del mandato pubblico, prende atto ogni anno del rapporto di gestione e del rapporto di revisione; approva inoltre il conto annuale, esso si pronuncia nel contempo anche sulla destinazione dell'utile e sul scarico agli organi dell'Azienda.

⁵Gli impegni straordinari e particolarmente importanti dell'Azienda sono soggetti, previa adesione scritta del Consiglio di Stato, all'approvazione del Gran Consiglio che delibera con decreto legislativo non soggetto a referendum.

Capitolo terzo - Organi, personale e responsabilità

Art. 7

Organi

Gli organi dell'Azienda sono il consiglio di amministrazione, la direzione e l'ufficio di revisione.

Art. 8

Consiglio di amministrazione: autorità di nomina, composizione, ineleggibilità, durata in carica, capacità di deliberare

¹Il consiglio di amministrazione si compone di 7 membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; è nominato dal Consiglio di Stato e l'intero consiglio o ogni suo singolo membro può essere revocato in ogni tempo per motivi oggettivamente fondati, previa informazione della Commissione del controllo del mandato pubblico.

²I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i funzionari governativi, i dipendenti dell'Azienda, i magistrati dell'ordine giudiziario eccettuati i giudici di pace, i parenti, e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di un dipendente dell'Azienda e le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

³Non sono di principio eleggibili nel consiglio di amministrazione, o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del consiglio di amministrazione o dipendenti di società o imprese che esercitano attività nei settori della produzione, trasporto o del commercio di energia ovvero di società o imprese che svolgono o appartengono a gruppi con attività in concorrenza con l'AET o con una società da essa affiliata o partecipata. Il Consiglio di Stato può derogare eccezionalmente a questi criteri se l'elezione è sorretta da un interesse assolutamente preminente dell'Azienda; in caso di conflitto di interessi il membro del consiglio di amministrazione si astiene dalla discussione e dal voto.

⁴Il Consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle finanze e dell'economia può partecipare a titolo informativo e consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.

⁵I membri del consiglio di amministrazione stanno in carica per la durata di tre anni con scadenza al 31 agosto; i membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata massima del mandato di 12 anni.

Art. 9

Criteri di nomina

¹I criteri determinanti per la nomina nel consiglio di amministrazione sono i seguenti: la formazione, le competenze e le esperienze professionali specifiche nel campo energetico o in materia di gestione economico-aziendale, la disponibilità nonché un'attività irreprensibile.

²La composizione del consiglio di amministrazione deve garantire la presenza di competenze ed esperienze interdisciplinari e complementari.

Art. 10

Convocazioni, sedute, capacità di deliberare e conflitti d'interesse

¹Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di un membro del medesimo o del direttore.

²Il consiglio di amministrazione può validamente deliberare quando sono presenti almeno 4 membri.

³Un membro del consiglio di amministrazione non può partecipare alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della legge organica comunale, o quello di persone giuridiche o imprese di cui è beneficiario economico, amministratore o dipendente, ovvero con le quali è in relazione d'affari.

⁴Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti, fatte salve contrarie disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Azienda; in caso di parità dei voti decide il presidente.

Art. 11

Attribuzioni

¹Il consiglio di amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell'art. 716a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, sempreché questa legge non disponga altrimenti.

²Il consiglio di amministrazione svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) emana il regolamento per la gestione e l'organizzazione dell'Azienda, soggetto a ratifica da parte del Consiglio di Stato;
- b) emana le direttive interne necessarie all'attuazione dello scopo;
- c) nomina, sospende e revoca il direttore nonché i membri della direzione e ne stabilisce la retribuzione;
- d) designa le persone che, con firma collettiva, vincolano l'azienda verso terzi,
- e) nomina un revisore interno;
- f) approva i conti preventivi e accorda i crediti nei limiti delle sue competenze;
- g) propone alle autorità superiori gli impegni sorpassanti le sue competenze;
- h) approva i progetti di convenzione circa la costruzione di impianti e le partecipazioni, riservato quanto prescritto all'art. 6 cpv. 5;
- i) approva i contratti di acquisto e di vendita dell'energia, in quanto non sono delegati ad altri organi;
- l) delibera sul rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio, all'attenzione del Consiglio di Stato, il quale, previa approvazione, riferisce al Gran Consiglio.

Art. 12

Emolumenti

Gli emolumenti e le indennità spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei criteri invalsi in Svizzera per la remunerazione degli organi superiori delle imprese statali autonome.

Art. 13

Direzione

¹La direzione quale principale organo operativo dell'Azienda ne cura la gestione conformemente al regolamento per la gestione e l'organizzazione e alle direttive interne.

²La direzione istruisce le pratiche di competenza del consiglio di amministrazione e formula il suo preavviso.

Art. 14

Ufficio di revisione

¹Il consiglio di amministrazione, in accordo con il Consiglio di Stato, nomina una società di revisione abilitata ad analizzare e verificare un conto di gruppo ai sensi dell'art. 963 seg. del Codice delle obbligazioni.

²I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni, applicabili per analogia. Esso in particolare verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la rispondenza di questa con le decisioni degli organi dell'azienda, il conto economico e il bilancio, e presenta annualmente il suo rapporto al consiglio di amministrazione e per suo tramite al Consiglio di Stato. I membri di questo ufficio hanno in ogni tempo il diritto di accedere a ogni documento aziendale.

Art. 15

Rapporti d'impiego

Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato.

Art. 16

Rapporti giuridici e responsabilità

¹I rapporti giuridici dell'Azienda sono retti dalle disposizioni del diritto privato, quando le leggi federali applicabili non li assoggettano imperativamente al diritto pubblico.

²La responsabilità dell'Azienda, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. Sono in particolare applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo gli articoli 752-760 del Codice delle obbligazioni.

³I membri del consiglio d'amministrazione devono prestare una copertura adeguata per la responsabilità civile professionale; il Consiglio di Stato per regolamento fissa la copertura minima e le modalità della stessa.

Capitolo quarto - Principi di gestione aziendale e assoggettamento fiscale

Art. 17

Rendiconto, tenuta della contabilità e destinazione dell'utile

¹L'esercizio dell'Azienda si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

²Entro cinque mesi dalla chiusura il rapporto di gestione e il conto annuale dovranno essere trasmessi al Consiglio di Stato, previa approvazione del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione. Entro fine settembre il rapporto di gestione e il conto annuale dovranno essere sottoposti al Gran Consiglio, previa approvazione del Consiglio di Stato che si esprimerà al riguardo con relativo messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio dovrà esprimersi entro fine febbraio del secondo anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

³L'Azienda è tenuta ad allestire un conto consolidato annuale secondo i principi degli articoli 963 e seguenti del Codice delle obbligazioni, applicabili per analogia. Il conto annuale è allestito conformemente a raccomandazioni contabili adeguate secondo regolamento aziendale.

⁴Il consiglio di amministrazione costituisce le riserve necessarie per un adeguato autofinanziamento degli investimenti e per coprire le perdite di esercizi sfavorevoli, secondo criteri di economia aziendale.

⁵Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente sui criteri adottati per la costituzione o lo scioglimento delle riserve.

⁶L'utile rimanente dell'Azienda, risultante dopo l'assegnazione alle riserve, è devoluto allo Stato.

Art. 18

Esonero dalle imposte, compenso e riparto

¹L'azienda cantonale è esonerata da imposte e tasse cantonali e comunali che non siano quelle di concessione e di esercizio, riservato il diritto a un'indennità di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall'azienda.

²L'indennità di compenso per la perdita delle imposte comunali è fissata in fr. 13.60 all'anno per kW lordo.

³Il Consiglio di Stato determina nel regolamento i criteri per la fissazione di questa indennità in base alla produzione massima teorica, alla popolazione residente permanente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, alle stime immobiliari degli impianti di proprietà dell'Azienda, ai salti teorici dei corsi d'acqua, ai deflussi naturali misurati alla captazione e alle lunghezze di sponda dei corsi d'acqua.

Capitolo quinto - Rimedi di diritto

Art. 19

Diritto di ricorso

Contro le decisioni di diritto amministrativo cantonale dell'Azienda è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione della decisione. Rimane riservata la tutela giurisdizionale disciplinata dalle leggi federali.

Capitolo sesto - Disposizioni finali

Art. 20

Esecuzione

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.

Art. 21

Abrogazione

La legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è abrogata.

Art. 22

Norme transitorie

¹Quale interesse medio pagato dall'Azienda allo Stato per la provvista del suo capitale di dotazione (art. 3 lett. a) fa stato l'interesse pagato al 31 dicembre dell'esercizio concluso nell'anno dell'entrata in vigore di questa legge.

²Il computo della durata della carica dei membri del consiglio di amministrazione in funzione al giorno dell'entrata in vigore di questa legge (art. 8 cpv. 5) è effettuato dal giorno dell'entrata effettiva in carica.

Art. 23

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.